Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1911 — **ROMA — Venerdì, 14 aprile** — **Numero 88**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 43: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni veggansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 110 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 9 giugno 1901, n. 220, per l'esercizio economico delle ferrovie;

Veduto l'art. 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, concernente disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate;

Veduto l'art. 12 della legge 12 luglio 1908, n. 444, relativa alla concessione e costruzione di ferrovie;

Veduto il comma *i)* dell'art. 1° della legge 15 luglio 1909, n. 524, relativa al coordinamento in testo unico delle disposizioni di legge vigenti per le concessioni di ferrovie all'industria privata, per le tramvie e per le automobili in servizio pubblico;

Veduto l'art. 11 della legge 21 luglio 1910, n. 589, concernente la concessione delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria all'industria privata;

Veduta la domanda presentata dalla Società per le strade ferrate secondarie Meridionali, per ottenere la applicazione alle proprie linee dell'esercizio economico, in base alle leggi successive a quella 9 giugno 1901, n. 220;

Ritenuto che alla linea di Stato Napoli-Castellammare, a cui può essere concorrente una tratta delle anzidette ferrovie secondarie meridionali, è stato già applicato l'esercizio economico a decorrere dal 16 marzo 1907, per una prima tratta, e dal 1° ottobre 1907, per il tratto successivo, come risulta dalle appendici ventunesima e venticinquesima al volume delle tariffe e condizioni di trasporto della rete di Stato, edizione settembre 1900;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta fatta dal Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo con i ministri, segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio economico sulle linee Napoli-Ottaiano-

San Giuseppe e Circumvesuviana, esercitate dalla Società per le strade ferrate secondarie meridionali, è limitato ai trasporti dei viaggiatori, bagagli, cani e biciclette.

La predetta Società è autorizzata a versare nelle Casse dello Stato a titolo di tassa erariale, il solo importo corrispondente al 2 0[0 del prodotto di detti trasporti. Essa dovrà versare invece, per lo stesso titolo, il 13 0[0 del prodotto dei trasporti delle merci a grande velocità, fermo restando il versamento del 2 0[0 del prodotto dei trasporti a piccola velocità.

Art. 2.

I diritti di bollo di centesimi cinque, stabiliti dall'art. 20, n. 5, del testo unico, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, sono sostituiti, limitatamente ai trasporti viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, dalla tassa proporzionale all'importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per i bagagli, cani e biciclette, e nella misura dell'1,5 0[0, ferma restando la soprattassa di bollo, a favore dei danneggiati del terremoto di Calabria e Sicilia, di centesimi cinque, per ogni biglietto o per ogni riscontro, stabilita dalle leggi 12 gennaio e 27 giugno 1909, nn. 12 e 411.

Art. 3.

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici saranno stabiliti:

a) l'ammontare del prodotto, agli effetti dell'articolo 12 della legge 12 luglio 1908, n. 444;

b) la data di attivazione dell'esercizio economico, in base agli articoli precedenti.

Art. 4.

Ferme le norme vigenti di approvazione delle variazioni nelle tariffe e condizioni di trasporto, i prezzi dei viaggiatori, bagagli, cani e biciclette, presentemente riscossi (bollo compreso), saranno considerati quali massimi, agli effetti dell'art. 272 della legge sui lavori pubblici, fintanto che resterà in vigore l'esercizio economico, di cui il presente decreto.

Tali prezzi comprenderanno, nei riguardi del pubblico, le tasse erariali e di bollo di cui agli articoli 1° e 2°, con riscossione a parte della sola soprattassa di bollo, stabilita dalle leggi 12 gennaio e 27 giugno 1909, richiamate all'art. 2°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — TEDESCO — FACTA — RAINERI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 188 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277, contenente provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura;

Visto il parere del Consiglio superiore delle acque e foreste, costituito coll'art. 5 della predetta legge;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio di concerto coi ministri per l'interno, il tesoro, le finanze, i lavori pubblici, la marina e le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento generale, visto, d'ordine Nostro, dai ministri predetti, per l'esecuzione della legge 2 giugno 1910, n. 277, portante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1911.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — SACCHI — FACTA — RAINERI — TEDESCO — LEONARDI-CATTOLICA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO GENERALE

in esecuzione della legge 2 giugno 1910, n. 277 contenente provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura

TITOLO I.

Dell'Amministrazione forestale

CAPO I.

Dei servizi affidati alla Direzione generale delle foreste

Art. 1.

I servizi affidati alla Direzione generale delle foreste, di cui nell'art. 4 della legge, sono distinti in quattro gruppi, a ciascuno dei quali è preposto un ispettore superiore forestale, il quale è coadiuvato dal necessario personale tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine.

I servizi sono raggruppati nel seguente modo:

I. Personale del corpo forestale: istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche ed applicazioni sperimentali silvane; borse di perfezionamento all'estero.

II. Demanio forestale dello Stato.

III. Sistemazione dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldi-

menti, in quanto non siano di competenza del Ministero dei lavori pubblici; incoraggiamento e protezione della silvicoltura privata.

IV. Applicazione delle leggi forestali; regime economico delle acque montane; coltivazione, sistemazione e godimento dei pascoli e prati naturali montani; statistica delle foreste, relativa produzione e commercio.

CAPO II.

Del Consiglio superiore delle acque e foreste e del suo Comitato tecnico

Art. 2.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste è composto:

di tre senatori e di tre deputati designati rispettivamente dai due rami del Parlamento;

di una persona scelta dal ministro di agricoltura tra i competenti nelle discipline giuridiche;

di un delegato del Consiglio dell'agricoltura, scelto da questo fra i membri elettivi.

Fanno parte inoltre del Consiglio:

il direttore generale delle foreste;

il direttore generale dell'agricoltura;

tre ispettori superiori forestali;

un ispettore superiore del genio civile, designato dal Ministero dei lavori pubblici;

il direttore dell'Istituto superiore forestale.

I direttori generali, in caso di assenza o d'impedimento, sono rappresentati dai vice-direttori generali, o dagli ispettori generali o superiori che ne fanno le veci.

Gli ispettori superiori forestali compartimentali possono essere chiamati, da chi convoca l'adunanza, nel Consiglio superiore, quando si tratti di quistioni che tocchino interessi della circoscrizione alla quale sono preposti. Parimente, per determinati affari, posso essere chiamati ad intervenire alla adunanza il direttore generale del tesoro, quello del Demanio e quello dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, un ispettore superiore delle miniere, il capo del servizio idrografico ed una persona particolarmente versata in ciascuna delle discipline forestali, geologiche, idrauliche ed agrarie.

Gl'intervenuti di cui ai due precedenti capoversi non prendono parte alle votazioni.

Art. 3.

Le nomine dei componenti del Consiglio di competenza del Governo sono fatte con decreto Reale.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal ministro o dal sotto segretario di Stato.

Il ministro designa tra i componenti del Consiglio due vice-presidenti.

L'ufficio di segreteria del Consiglio è affidato a due funzionari forestali addetti alla Direzione generale delle foreste.

Art. 4.

I membri elettivi del Consiglio e quelli di nomina governativa durano in carica tre anni.

I deputati decadono col cessare del mandato politico.

Art. 5.

Il Consiglio superiore si aduna in sessione ordinaria una volta l'anno, ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il ministro lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dalla legge, è consultato:

1° sopra le proposte di modificazioni alla vigente legislazione in materia forestale e sui regolamenti, sulle discipline e norme generali da adottare per i vari servizi affidati alla Direzione generale delle foreste;

2° sopra i regolamenti formati dai Comitati forestali provinciali concernenti le prescrizioni di massima per la coltivazione e il taglio dei boschi vincolati, la polizia forestale e l'ordinamento del personale di sorveglianza; e sopra le modificazioni che successivamente si proponesse d'introdurvi;

3° sulle divergenze che dovessero insorgere tra l'azienda forestale demaniale e i Comuni, nella stipulazione delle convenzioni per la gestione dei demani comunali, di cui nell'articolo 24 della legge;

4° sulla istituzione di scuole e sugli statuti ed i programmi dei vari rami d'insegnamento forestale, di cui nel titolo IV della legge, e sull'equipollenza dei titoli per la nomina a sotto ispettore forestale di coloro che non hanno frequentato l'Istituto superiore forestale.

Il Consiglio superiore potrà poi essere sentito anche sulle altre materie riguardanti il servizio forestale, su cui piacerà al ministro d'interpellarlo.

Art. 7.

È in facoltà del Consiglio di presentare voti e proposte in ordine ai servizi affidati alla Direzione generale delle foreste.

Art. 8.

Le adunanze del Consiglio superiore sono valide quando v'intervenga la metà dei consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal ministro, il quale stabilisce l'ordine del giorno, da comunicarsi ai consiglieri con l'avviso di convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo il disposto dell'art. 19 della legge. In caso di parità di voti, è preponderante quello del presidente.

Art. 9.

A coloro che intervengono alle adunanze del Consiglio e del suo Comitato tecnico è attribuita una medaglia di presenza di L. 20 per ogni seduta alla quale essi prendono parte.

I membri del Consiglio, che non hanno stabile dimora in Roma, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio di andata e ritorno in prima classe. I medesimi percepiscono inoltre una diaria di L. 20 per i giorni di viaggio e per quelli di permanenza in Roma, quando il Consiglio non tenga seduta.

Le spese per le riunioni del Consiglio e del suo Comitato tecnico gravano sul bilancio dell'azienda speciale del Demanio forestale di Stato.

Art. 10.

Il Comitato tecnico del Consiglio superiore esercita le funzioni di consulenza permanente presso il Ministero.

Esso tratta gli affari che gli sono attribuiti dalle leggi e dal presente regolamento, e rappresenta, negli intervalli delle sessioni, il Consiglio superiore.

In caso di urgenza e di pericolo di danni nel ritardo, riconosciuti dal ministro, è consultato, in luogo e vece dell'adunanza generale del Consiglio, sugli affari pei quali è normalmente richiesto l'avviso del Consiglio.

In tali casi però è in facoltà del Comitato di richiedere che sia inteso il parere del Consiglio superiore.

Art. 11.

Il Consiglio superiore designa, fra i suoi componenti, a far parte del Comitato tecnico permanente, un senatore e un deputato.

Il Comitato tecnico permanente è inoltre composto:

del direttore generale delle foreste;

del consigliere versato nelle materie giuridiche;

di due ispettori superiori forestali, appartenenti al Consiglio superiore;

dell'ispettore superiore del genio civile, che fa parte del Consiglio stesso.

Gli ispettori superiori forestali compartimentali possono essere

chiamati, da chi convoca l'adunanza, nel Comitato, quando si tratti di questioni che tocchino interessi della circoscrizione alla quale sono preposti. Parimente, per determinati affari, possono essere chiamati ad intervenire all'adunanza: il direttore generale del tesoro e quello dell'agricoltura, un ispettore superiore delle miniere, il capo del servizio idrografico ed una persona particolarmente versata in ciascuna delle discipline forestali, geologiche, idrauliche od agrarie.

Gl'intervenuti di cui ai due precedenti capoversi non prendono parte alle votazioni.

I direttori generali, in caso di assenza o d'impedimento, sono rappresentati dai vice direttori generali o dagli ispettori generali o superiori che ne fanno le veci.

Art. 12.

Il direttore generale presiede il Comitato tecnico. In sua assenza lo supplisce l'ispettore superiore forestale più anziano.

Le funzioni di segretario sono commesse ad uno dei segretari del Consiglio superiore.

Art. 13.

Il Comitato tecnico si aduna normalmente ogni mese e, in via straordinaria, quando il ministro lo creda opportuno.

Art. 14.

Il Comitato tecnico permanente è consultato:

1° sopra i ricorsi e reclami che si presentassero contro le decisioni dei Comitati forestali provinciali, e su quelli contro i provvedimenti delle autorità forestali locali in ordine al taglio dei castagneti, di cui nell'art. 27 della legge;

2° sopra i progetti e la esecuzione dei lavori di rimboscamento, rinsaldamenti e sistemazione di bacini montani, la cui approvazione non sia di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, o del magistrato alle acque, in dipendenza della legge 5 maggio 1907, n. 257, o non sia deferita agli ispettori superiori forestali di compartimento;

3° sulla espropriazione per causa di pubblica utilità dei terreni vincolati a scopo di rimboscamento, a tenore del titolo II della legge forestale del 20 giugno 1877, n. 3917;

4° sopra i piani di coltura e di conservazione dei rimboscamenti obbligatori, di cui la legge 1° marzo 1888, n. 5238, salve le disposizioni della legge citata del Magistrato alle acque, nei casi previsti da questo e dal precedente comma;

5° sull'apertura di nuove fabbriche di estratti tannici e l'ampliamento di quelle esistenti, quando il consumo medio di legname denunciato dal richiedente supera i tremila metri cubi all'anno:

6° sull'affrancazione dei diritti d'uso gravanti i boschi ed i terreni vincolati;

7° sulla estensione territoriale delle circoscrizioni forestali;

8° sui programmi degli esami di promozione del personale tecnico del corpo forestale.

Art. 15.

Il Comitato tecnico può essere consultato:

1° sulla statistica delle foreste;

2° sul regime economico delle acque montane: sulla coltivazione, sistemazione e godimento dei pascoli e dei prati naturali nelle montagne:

3° su tutte le materie riguardanti il servizio forestale sulle quali piacerà al ministro d'interpellarlo.

Art. 16.

Il Comitato tecnico ha facoltà di formulare proposte intorno a provvedimenti che reputasse utili ai servizi affidati alla Direzione generale delle foreste.

Art. 17.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato tecnico, si applicano le norme contenute nell'articolo 8 del presente regolamento.

CAPO III.

Dei Comitati tecnici compartimentali

Art. 18.

Presso ogni sede di compartimento territoriale è istituito un Comitato tecnico, con funzioni di consulenza.

Esso è composto:

1° dell'ispettore superiore forestale, capo del compartimento che ne è il presidente;

2° di un ingegnere del genio civile;

3° di un laureato in scienze agrarie.

Gli ispettori forestali, capi di ripartimento, possono essere chiamati alle adunanze del Comitato compartimentale, quando si tratti di quistioni che tocchino interessi della circoscrizione alla quale sono preposti. Essi hanno voto consultivo.

Art. 19.

I membri dei Comitati tecnici compartimentali sono nominati con decreto Ministeriale e durano in carica tre anni.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato un sottoispettore forestale delegato dall'ispettore superiore, capo del compartimento.

Art. 20.

I Comitati tecnici compartimentali sono convocati dall'ispettore superiore del compartimento e devono essere consultati:

1° sui progetti di rimboscamento, rinsaldamento e sistemazione di bacini montani, la cui approvazione sia di competenza dell'ispettore superiore compartimentale;

2° sull'assegnazione dei premi per i rimboscamenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi deteriorati;

3° sul conferimento delle medaglie al merito silvano, quando le relative proposte siano d'iniziativa dell'ispettore superiore compartimentale;

4° sull'apertura o ampliamento delle fabbriche che consumano legname di castagno per estratti tannici, quando la relativa autorizzazione è di competenza dell'ispettore superiore compartimentale.

I comitati tecnici compartimentali possono essere sentiti:

1° sui piani economici e sui progetti di taglio dei boschi soggetti alla tutela, di cui negli articoli 24 e 25 della legge;

2° sui piani di coltura e di conservazione dei boschi, di cui nell'art. 29 della legge;

3° su tutte le questioni di indole tecnica sulle quali il Ministero o l'ispettore superiore compartimentale credessero di interpellarli.

Art. 21.

I Comitati tecnici compartimentali potranno di propria iniziativa formulare proposte relative all'andamento dei servizi affidati alla Amministrazione forestale nel territorio del compartimento.

Art. 22.

Per la validità delle deliberazioni dei Comitati tecnici compartimentali, si applicano le norme contenute nell'art. 8 del presente regolamento.

CAPO IV.

Del corpo Reale forestale.

Ordinamento del corpo forestale.

Art. 23.

Il corpo Reale delle foreste attende all'esercizio delle attribuzioni e compie le funzioni che gli sono devolute dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 24.

Gli uffici forestali si distinguono in ordinari e speciali.

Gli uffici ordinari sono compartimentali, di ripartimento e distrettuali.

Per determinate esigenze, possono essere costituiti uffici speciali, formati anche con personale misto del corpo del genio civile e del corpo forestale, quando si tratti di lavori fatti di accordo fra i due Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Art. 25.

Con decreto Ministeriale, udito il Comitato tecnico permanente del Consiglio superiore delle acque e foreste, sono determinate le circoscrizioni territoriali e le sedi dei compartimenti e degli uffici di ripartimento; non che la costituzione e la sede degli uffici distrettuali e degli uffici speciali.

Art. 26.

La destinazione del personale tecnico del corpo forestale ai vari servizi affidati allo stesso sarà fatta, nei limiti del possibile, tenendo conto delle speciali attitudini dimostrate da ciascun funzionario; ed in quanto lo permettano le esigenze dei servizi stessi, si eviteranno i trasferimenti da un servizio all'altro, che non abbiano lo scopo sopra indicato.

Norme per l'ammissione e per l'avanzamento del personale.

Art. 27.

Il personale del corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico ed in personale di custodia.

La prima nomina e le promozioni di grado del personale tecnico sono fatte con decreto Reale: quelle di classe nello stesso grado con decreto Ministeriale.

Le nomine e le promozioni del personale di custodia sono fatte con decreto Ministeriale.

Art. 28.

I gradi del personale tecnico sono i seguenti: ispettori superiori, ispettori e sottispettori.

Il personale di custodia è composto di brigadieri e sorveglianti.

Art. 29.

I posti di sottispettore aggiunto sono conferiti in base ad esame di concorso ai diplomati dell'Istituto superiore forestale.

Al detto concorso possono essere ammessi altresì, in via eccezionale, coloro che siano muniti di titoli riconosciuti equipollenti dal ministro d'agricoltura, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste, e nel caso che il numero dei concorrenti diplomati sia inferiore al numero dei posti messi a concorso.

I concorrenti non devono aver superato l'età di anni trenta alla data del decreto che bandisce il concorso.

L'esame consiste in tre prove scritte ed in una orale sulle materie contenute nel programma riportato in appendice al presente regolamento.

Art. 30.

Le promozioni di classe tra i sotto-ispettori fino alla 2ª classe si fanno esclusivamente per anzianità.

Le promozioni da sotto-ispettore di 2ª classe o sotto-ispettore di 1ª classe, decorso il termine stabilito dall'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 375, si fanno in ragione dei quattro quinti dei posti per anzianità e per un quinto per esame di merito distinto.

Art. 31.

Le promozioni al grado di ispettore sono conferite mediante esame di idoneità o mediante esame di concorso per merito distinto, nella proporzione di tre quarti e di un quarto.

Agli esami di idoneità sono ammessi i sottispettori di 1ª classe, con non meno di 10 anni di servizio effettivo nel corpo forestale, ed a quelli di merito distinto, sono ammessi i sottispettori di 1ª classe quando abbiano almeno otto anni dello stesso servizio.

Art. 32.

I vincitori dei posti messi a concorso per merito distinto hanno la precedenza nelle promozioni su quelli che vi hanno diritto per idoneità.

La graduatoria dei promuovibili per merito distinto è data dai punti ottenuti nell'esame; a parità di punti, ha la prevalenza il più anziano nel grado.

Art. 33.

I sottispettori di 1ª classe che abbiano superato vittoriosamente l'esame di promozione dalla 2ª alla 1ª classe per merito, possono essere dispensati dall'esame d'idoneità per conseguire la promozione al grado d'ispettore, sentito il Comitato del personale, a termini dell'art. 55.

Art. 34.

Le promozioni al grado d'ispettore superiore si fanno a scelta, in ragione di merito, fra gli ispettori, senza distinzione di classe, purchè abbiano non meno di quattro anni di grado, e sentito il Comitato del personale.

Art. 35.

Le promozioni di classe degli ispettori e degli ispettori superiori si fanno per anzianità.

Art. 36.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata da idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 37.

Il ministro, sentito il Comitato del personale, può escludere dagli esami di promozione gli impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio sono stati puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dello stipendio. Può altresì, sentito lo stesso Comitato, escludere dagli esami di promozione gli aspiranti che non abbiano dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta nel posto che occupano. La mancanza di tali requisiti deve risultare dalle ultime note caratteristiche o da fatti posteriori, già però debitamente accertati, contestati all'impiegato ed annotati nel suo fascicolo personale.

Art. 38.

Gli esami per le promozioni di grado e di classe del personale tecnico del corpo forestale sono banditi con decreto Ministeriale.

Il decreto che bandisce gli esami dovrà essere comunicato agli uffici d'ispezione compartimentale, ed in mancanza, a quelli di ripartimento, almeno tre mesi prima del giorno in cui s'inizieranno gli esami stessi.

Nel decreto è determinato il numero dei posti da mettersi a concorso per merito distinto, che non potrà superare quello di un quinto o di un quarto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso, a seconda che trattisi di promozione a sotto ispettore di 1ª classe o al grado di ispettore.

Art. 39.

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale, è composta di cinque membri ed è presieduta da colui che ha maggior grado.

I commissari debbono essere scelti tra i professori delle Università, delle scuole superiori di agricoltura o dell'Istituto superiore forestale o fra i consiglieri e referendari del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o tra i funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato, aventi grado non inferiore a quello effettivo o parificato di direttore capo di divisione.

Due membri sono scelti fra gli ispettori superiori del corpo forestale.

L'ufficio di segretario è commesso ad un funzionario della Direzione generale delle foreste.

Art. 40.

Gli esami si danno sul programma riportato in appendice al presente regolamento.

I programmi possono essere modificati, prima che siano indetti gli esami, con decreto del ministro, udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 41.

L'esame consiste in tre prove scritte e una orale.

Le prove scritte nelle materie tecniche potranno anche consistere nella compilazione di un progetto.

La prova orale consiste nella discussione dei temi svolti dal candidato negli esami scritti.

I concorrenti per merito distinto devono sostenere una prova complementare sugli elementi del diritto amministrativo, in base al programma riportato in appendice.

Art. 42.

Le prove scritte si danno una per giorno sulle materie designate dal programma e per lo svolgimento di ciascuna prova sono assegnate otto ore.

Art. 43.

Per ognuna delle prove ciascun commissario dispone di 10 punti.

Per conseguire l'idoneità occorre riportare un minimo di 6 decimi in ciascuna prova.

Per ottenere la promozione per merito distinto occorre conseguire una media complessiva di otto decimi, e non meno di sette decimi in ciascuna prova.

I concorrenti che non ottengono l'idoneità nelle prove scritte, non sono ammessi alla prova orale.

Art. 44.

Coloro che non riuscendo vincitori del concorso per merito distinto abbiano ottenuto il minimo di otto decimi nella media complessiva dei punti, non acquistano altro diritto che quello di essere dispensati dall'esame d'idoneità, conservando la loro anzianità di ruolo, e sono promovibili a loro turno.

Art. 45.

L'elenco degli impiegati che risultano idonei, approvato dal ministro, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 46.

Qualora il numero degli approvati con otto decimi dei punti sia inferiore a quello dei posti da conferirsi per merito, i posti disponibili si conferiscono per idoneità.

In tal caso il maggior numero dei posti conferiti per idoneità non viene compensato nelle promozioni successive.

Art. 47.

Per le modalità degli esami, si applicano le norme contenute negli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 48.

Il reclutamento del personale di custodia ha luogo col mezzo di esami di concorso.

Per conseguire la nomina a sorvegliante forestale, occorre presentarne domanda al Ministero entro i due mesi dalla data del decreto che bandisce il concorso relativo, corredando la domanda stessa dei seguenti documenti:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i 21 anni di età e non oltrepassato i 30, ovvero i 32 per gli ex-militari;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza;

d) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale del luogo di nascita;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) certificato medico, legalizzato, di costituzione sana e robusta esente da imperfezioni fisiche o da infermità;

g) dichiarazione di pugno dell'aspirante di essere disposto a recarsi in quella residenza che gli venisse assegnata dal Governo.

Art. 49.

Con decreto ministeriale sono di volta in volta determinati i programmi di esame, le modalità di questo e il numero dei posti da conferire.

Art. 50.

A parità di punti nel risultato degli esami di concorso, saranno preferiti coloro che hanno frequentato con esito favorevole le scuole di silvicoltura, e quelli che hanno prestato lodevolmente servizio militare.

Art. 51.

Gli aspiranti dichiarati idonei, prima di essere assunti in servizio, saranno sottoposti a visita medica.

Art. 52.

Le promozioni al grado di brigadiere sono fatte a scelta, udito il Comitato del personale, tra i sorveglianti che abbiano non meno di 5 anni di servizio effettivo nel corpo forestale, preferendo coloro che hanno frequentato con buon esito una scuola di silvicoltura.

Obbligo della residenza.

Art. 53.

I funzionari del corpo reale delle foreste hanno l'obbligo di risiedere nel luogo dove esercitano il loro ufficio.

I sotto-ispettori preposti ad un ufficio distrettuale possono, per ragioni di servizio, risiedere nella sede dell'ufficio d'ispettorato quando il Ministero lo creda opportuno.

Gli ufficiali ed agenti addetti all'amministrazione ed alla custodia delle foreste demaniali possono essere autorizzati dal Ministero a risiedere temporaneamente in località vicine.

Congedi.

Art. 54.

Al personale tecnico e di custodia del corpo forestale possono essere accordati congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per gravi motivi, la durata del congedo può essere estesa a due mesi, con decreto Ministeriale.

Comitato del personale.

Art. 55.

Il Comitato del personale, composto a forma dell'art. 8 della legge, esercita le funzioni di Consiglio di amministrazione e di disciplina ed esprime il suo parere:

a) sulle promozioni del personale tecnico e di custodia, eccettuate quelle da conseguirsi in seguito ad esame; non che sulle destinazioni degli ispettori superiori agli uffici compartimentali;

b) sulle pene disciplinari superiori alla sospensione dello stipendio;

c) sul ruolo di anzianità del personale del corpo forestale, prima dell'annuale sua pubblicazione;

d) su qualunque altra quistione relativa al personale, che venga dal ministro sottoposta al suo esame.

Disciplina.

Art. 56.

Gli ispettori superiori compartimentali, gli ispettori preposti ai ripartimenti e i sottoispettori agli uffici distrettuali o speciali hanno facoltà di infliggere la censura ai loro dipendenti.

Art. 57.

Al personale di custodia del corpo forestale, oltre la censura di cui nell'articolo precedente, può essere inflitta la sospensione dallo

stipendio, dandone immediata notizia al Ministero, con rapporto motivato:

a) sino ad un mese dagli ispettori superiori;

b) sino a 15 giorni dagli ispettori;

c) sino a 5 giorni dai sotto-ispettori.

Art. 58.

Contro il provvedimento della censura e della sospensione è ammesso ricorso al ministro in via gerarchica, entro 15 giorni dalla notificazione.

Il decreto del ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 59.

Le note informative del personale del Corpo reale delle foreste sono compilate alla fine di ogni anno secondo i moduli stabiliti dal Ministero, al quale devono essere inviate nel mese di gennaio.

Sui detti moduli il capo di ufficio esprime in modo chiaro ed esplicito il suo giudizio sulle qualità fisiche e morali, sull'operosità, sulla capacità e sulle speciali attitudini di ciascuno degli impiegati da lui dipendenti.

Le note informative sono poi trasmesse agli ispettori superiori compartimentali competenti, perchè vi appongano le loro osservazioni.

Entro il primo bimestre di ogni anno sono comunicate all'impiegato le notizie concernenti la sua operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

Attribuzioni del personale.

A) Degli ispettori superiori.

Art. 60.

Gli ispettori superiori sono addetti alla Direzione generale delle foreste o ad un Ufficio di compartimento.

Nel primo caso sono preposti ai vari rami di servizio della Direzione generale o adempiono gli incarichi che vengono loro affidati dal direttore generale.

Gli ispettori superiori addetti alla Direzione generale, incaricati d'ispezioni, devono avere anzianità superiore degli ispettori capi dei compartimenti che visitano.

Art. 61.

L'ispettore superiore preposto ad un compartimento corrisponde direttamente col Ministero.

Il suo ufficio di regola ha comune la sede con quello dell'Ispettorato di ripartimento.

L'ufficio del compartimento per le Provincie venete ha sede presso il Magistrato alle acque.

L'ispettore superiore compartimentale ha le attribuzioni seguenti:

a) vigila sugli uffici forestali dipendenti e sul personale a questi addetto;

b) convoca e presiede il Comitato tecnico compartimentale;

c) vigila i lavori dei Comitati forestali provinciali, e, occorrendo, ne promuove la convocazione;

d) propone al Ministero il trasferimento del personale tecnico. Nella giurisdiziono del compartimento ha facoltà di eseguire tali trasferimenti, limitatamente ai sotto-ispettori e in caso di grave urgenza;

e) trasferisce di sede, nei limiti del compartimento, il personale governativo di custodia ed, in quelli delle singole Provincie, il personale provinciale;

f) ha facoltà di accordare ai suoi dipendenti congedi la cui durata complessiva non potrà superare i 30 giorni nel corso di un anno, informandone i prefetti, se trattasi di ispettori capi di ripartimento o di sott'ispettori risiedenti nel capoluogo della Provincia;

g) ha facoltà di affidare agli ufficiali forestali da esso dipendenti, missioni od incarichi straordinari temporanei, salva la preventiva autorizzazione ministeriale, quando la missione o l'incarico importa spesa a carico dello Stato;

h) verifica il modo col quale sono condotti gli studi di progetti di rimboscamento e sistemazione montana e ordina per iscritto le variazioni ed i miglioramenti che stima utili;

i) approva in linea tecnica i progetti esecutivi dei lavori diversi da compiersi nelle foreste demaniali, in esecuzione dei bilanci preventivi, già approvati dal Consiglio d'amministrazione dell'azienda, non oltre l'importo totale dell'opera di L. 20,000;

l) approva in linea tecnica, udito il Comitato compartimentale, i progetti di rimboscamento e sistemazione montana, quando non superino l'importo di L. 20,000 e trasmette al Ministero, con parere motivato, i progetti che superino detto importo, salve le contrarie disposizioni delle leggi speciali;

m) riconosce mediante visite locali il modo col quale dagli uffici è condotta l'esecuzione dei progetti;

n) approva definitivamente e rende esecutivi i piani economici dei boschi, di cui nell'art. 24 della legge, sui quali siansi pronunciati i Comitati forestali provinciali;

o) approva i progetti di utilizzazione dei boschi, preparati dal personale tecnico del compartimento;

p) autorizza i tagli a raso nei castagneti, di cui nell'art. 27 della legge; salva la competenza dei Comitati forestali pei castagneti soggetti al vincolo, ai termini della legge 20 giugno 1877, n. 3917;

q) autorizza, udito il Comitato tecnico compartimentale, l'apertura di nuove fabbriche di estratti tannici e l'ampliamento di quelle esistenti, quando il consumo medio di legname denunciato dal richiedente non supera i tremila metri cubi all'anno: per una quantità maggiore ne riferisce al Ministero;

r) esamina i verbali di verificazione dei boschi e dei terreni vincolati, di cui i proprietari abbiano chiesto il permesso di riduzione a coltura agraria;

s) propone al Ministero, udito il Comitato tecnico compartimentale, il conferimento dei premi per i rimboscamenti volontari, di cui negli articoli 28 e 29 della legge;

t) procede al collaudo delle opere di rimboscamento e di sistemazione montana, a quello dei lavori eseguiti nelle foreste demaniali e a quello dei tagli nei boschi, quando il collaudo stesso non sia di competenza degli ispettori ripartimentali;

u) adempie infine a tutte quelle particolari incombenze che gli fossero affidate dal Ministero.

Art. 62.

L'ispettore superiore addetto al Magistrato alle acque ha le stesse attribuzioni degli altri ispettori superiori compartimentali, ferme restando le disposizioni della legge 5 maggio 1907, n. 257.

B) Degli ispettori.

Art. 63.

Gli ispettori possono essere addetti alla Direzione generale delle foreste od agli uffici di compartimento od essere preposti a un ripartimento forestale.

Gli ispettori addetti alla Direzione generale adempiono gli speciali incarichi loro affidati, alla dipendenza degli ispettori superiori preposti ai singoli rami di servizio.

Art. 64.

Gli ispettori addetti ai compartimenti risiedono nella sede di questi, coadiuvano l'ispettore superiore compartimentale, da cui dipendono direttamente.

Essi possono essere incaricati di lavori e visite straordinarie o della reggenza temporanea degli uffici d'ispettorato.

Art. 65.

L'ispettore preposto ad un ripartimento dirige il servizio nella sua circoscrizione. Esso dipende dagli ispettori superiori di compartimento ed ha alla sua dipendenza il personale tecnico e di custodia.

L'ispettore regola il servizio forestale e cura l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni in materia forestale.

Esso ha le seguenti attribuzioni particolari:

a) esercita una continua vigilanza sulle diverse parti di servizio affidate agli impiegati posti sotto la sua dipendenza, e dà loro le istruzioni occorrenti ad assicurare il regolare andamento del servizio stesso;

b) sorveglia il personale addetto agli uffici dipendenti e promuove dall'ispettore superiore compartimentale i provvedimenti che si riferiscono al personale medesimo;

c) ha facoltà di accordare ai suoi dipendenti congedi la cui durata complessiva non potrà nel corso di un anno superare i giorni 15, informando l'ispettore superiore compartimentale dei congedi accordati;

d) interviene alle adunanze del Comitato forestale provinciale, di cui fa parte, ed alle sedute del Comitato tecnico compartimentale, quando ne riceve invito;

e) fa al Comitato le proposte dei boschi e dei terreni meritevoli di vincolo ai termini dell'art. 7 della vigente legge forestale; e di quelli da svincolarsi per non essere nelle condizioni previste dalla legge stessa, ai sensi dell'art. 9;

f) fa al Comitato medesimo le proposte per le modifiche da apportare ai regolamenti provinciali in ordine alle prescrizioni di massima e di polizia forestale;

g) dirige e sorveglia lo studio dei progetti compilati dai sottoispettori e ne assume la responsabilità tecnica, apponendovi il proprio visto;

h) fa compilare dai sottoispettori, a richiesta dei proprietari o possessori dei boschi o delle autorità tutorie degli enti morali, le perizie, i progetti e i capitolati d'onori per la vendita dei tagli di piante o degli altri prodotti dei boschi; parimente, quando ne sia fatta richiesta, fa procedere alla visite, assegnazione e consegna dei tagli, alla scelta e marchiatura delle piante e alla ricognizione dei tagli nei modi prescritti dai capitolati;

i) dispone le eventuali verifiche dei boschi soggetti alla tutela, di cui negli articoli 24 e 25 della legge, e particolarmente dei castagneti per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di taglio;

l) dispone le verifiche dei boschi e dei terreni di cui venga domandato il permesso di riduzione a coltura agraria;

m) provvede a quanto concerne il procedimento arbitrale per l'espropriazione dei terreni per parte dell'azienda forestale, di cui nell'art. 81 e seguenti del presente regolamento;

n) sorveglia l'esecuzione dei bilanci delle foreste demaniali e provvede alle vendite dei prodotti delle foreste stesse, agli affitti dei pascoli, terreni e fabbricati, presiedendo i relativi esperimenti d'asta o di licitazione, con facoltà di delegare ai sottoispettori tali attribuzioni, in caso d'impedimento, o se trattasi di contratti di poca importanza;

o) rilascia i certificati pei pagamenti dei lavori dati in appalto, in base agli stati ed ai conti compilati dai sottoispettori e previe le opportune verificazioni;

p) provvede circa alle varianti delle opere in corso e alla determinazione dei prezzi non preveduti in contratto, previa autorizzazione del Ministero; e si adopera per l'amichevole risoluzione delle vertenze fra i direttori dei lavori, i concessionari e gli appaltatori; propone la rescissione dei contratti e provvede alla esecuzione di ufficio; ed infine dà particolari istruzioni ai sottispettori per i lavori in economia;

q) provvede ai collaudi delle opere di rimboscamento e di sistemazione montana, dei lavori e dei tagli nei boschi demaniali o soggetti a tutela, quando si tratti di lavori nei quali esso non abbia preso parte, e che per l'importanza loro gli ispettori superiori compartimentali non avochino a sè;

r) vigila perchè siano rimboscati o rinsodati i terreni vincolati abusivamente disboscati o dissodati;

s) comunica ai proprietari dei boschi soggetti alla tutela, di cui negli articoli 24 e 25 della legge, i criteri di massima ai quali devono essere informati i piani economici; ed, occorrendo, provvede di ufficio alla formazione dei piani stessi;

t) autorizza le utilizzazioni nei detti boschi, fino a quando non siasi addivenuto alla formazione dei relativi piani economici; e provvede alla sospensione delle utilizzazioni nel caso previsto dall'art. 108 del presente regolamento;

u) autorizza i tagli dei castagneti governati a ceduo e i tagli a scelta in quelli trattati ad alto fusto, e per i tagli a raso di questi ultimi informa con motivato parere l'ispettore superiore del compartimento per le sue risoluzioni;

v) prescrive le norme secondo le quali dovrà provvedersi al rimboscamento dei terreni nudi, erbosi o cespugliati od alla ricostituzione dei boschi deteriorati, i cui proprietari intendono godere i benefizi concessi dagli articoli 28 e 29 della legge; e dispone per la compilazione dei relativi progetti e per la direzione tecnica dei lavori;

x) accerta o fa accertare dai sottispettori che i lavori di cui sopra siano compiuti con le dovute cautele e rilascia i certificati per la esenzione dell'imposta o per il conferimento dei premi, di cui negli articoli 28 e 29 suddetti;

y) dispone per l'assistenza e la consulenza ai silvicultori e agli industriali forestali per il raggiungimento degli scopi di cui nell'articolo 30 della legge; e provvede con ogni mezzo di propaganda all'incoraggiamento della silvicoltura ed al miglioramento dell'economia montana;

z) provvede alla formazione degli elenchi dei terreni vincolati e a quanto occorre per la revisione dell'estimo dei terreni stessi, agli effetti dell'art. 37 della legge;

aa) adempie infine a qualunque altro incarico che gli sia affidato dal Ministero o dall'ispettore superiore del compartimento.

Art. 66.

In caso di malattia o di impedimento, l'ispettore è di regola sostituito dal sotto ispettore più anziano che è nella sede dell'Ispettorato, salva la facoltà riservata all'ispettore superiore compartimentale, in casi eccezionali e per gravi motivi di servizio, di provvedervi con altro ufficiale del compartimento.

C) Dei sottispettori.

Art. 67.

I sottispettori sono ufficiali tecnici ai quali è affidata principalmente, alla dipendenza e sotto la direzione degli ispettori, la parte esecutiva della legge e dei regolamenti forestali nel distretto al quale sono preposti.

Art. 68.

I sottispettori addetti alla Direzione generale delle foreste ed ai compartimenti adempiono gli incarichi speciali loro affidati dal Ministero o dagli ispettori superiori compartimentali.

Art. 69.

I sottispettori dei distretti che hanno la sede comune con gli ispettorati, oltre all'adempimento degli obblighi inerenti alla loro qualità, coadiuvano gli ispettori e gli suppliscono in caso di assenza.

I sotto ispettori che risiedono in capoluogo di provincia in cui non siavi ufficio d'ispettorato, intervengono ordinariamente alle adunanze dei Comitati, in luogo degli ispettori.

I sotto ispettori assegnati agli Ispettorati come segretari, adempiono, oltre gli incarichi inerenti alla loro speciale funzione, anche quegli altri che venissero loro affidati dagli ispettori; e suppliscono i sotto ispettori distrettuali, salvo che non venga altrimenti disposto dall'ispettore superiore compartimentale.

Art. 70.

Il sotto ispettore preposto ad un distretto ha alla sua dipendenza il personale di custodia del distretto, ed esercita le funzioni seguenti:

a) cura l'osservanza e l'esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni che disciplinano il servizio forestale; e dà le

occorrenti istruzioni al personale di custodia, vegliando a che questo adempia esattamente ai suoi obblighi;

b) propone all'ispettore i provvedimenti relativi al personale stesso;

c) accorda al medesimo, in caso di urgenza, permessi di assenza la cui durata complessiva nel corso di un anno non può eccedere i giorni 5, e informa l'ispettore dei congedi accordati;

d) accerta e invigila perchè siano accertate nei modi di legge le contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti;

e) provvede all'accertamento dei boschi e dei terreni per i quali sia applicabile il vincolo forestale e presenta le relative proposte all'ispettore; e così pure per i boschi ed i terreni che, non trovandosi nelle condizioni previste nella legge forestale, siano meritevoli di svincolo;

f) dirige e sorveglia i lavori di qualunque natura che si eseguono, sia in appalto che in economia, quando in qualsiasi modo vi contribuisca lo Stato; non che le opere di rimboscamento e di ricostituzione dei boschi di privati ed enti morali pei quali sia richiesta la sua assistenza;

g) previe le occorrenti verificazioni delle opere eseguite e dei materiali provvisti dagli appaltatori, compila e firma gli stati e conti di lavori, da servire di base ai certificati di pagamento, da rilasciarsi dall'ispettore;

h) dietro incarico dell'ispettore, prepara i progetti di rimboscamento, quelli di sistemazione montana, i piani di economia e di conservazione dei boscki, sia demaniali che di enti morali e privati;

i) compila le perizie, i progetti e capitolati d'oneri per la vendita di tagli di piante e degli altri prodotti di boschi;

l) procede, sempre per incarico dell'ispettore, alle visite, assegnazioni e consegne dei tagli, alla scelta e martellatura delle piante e vigila che siano osservate le norme prescritte dai capitolati:

m) provvede al governo dei vivai forestali;

n) compie gli accertamenti dei boschi e terreni pei quali sia stato richiesto dai proprietari il permesso di riduzione a coltura agraria e riferisce sulle condizioni a cui questo potrà subordinarsi;

o) presta l'assistenza e la consulenza ai silvicultori ed agli industriali forestali ai fini della legge;

p) adempie infine a tutti quegli incarichi che l'ispettore stimasse opportuno di affidargli nell' interesse del servizio, tanto nel suo distretto, quanto, eccezionalmente, negli altri del ripartimento.

Art. 71.

I sottoispettori addetti alle foreste demaniali provvedono, sotto la direzione dell'ispettore, a tutto quanto concerne la buona amministrazione dell'azienda loro affidata. Essi preparano i bilanci preventivi e ne curano l'esecuzione; ed oltre a tutte le operazioni tecniche che venissero loro commesse, provvedono alla vendita dei prodotti delle foreste stesse, agli affitti, ed agli altri atti che riguardano la gestione dell'azienda, allorquando non vengono direttamente eseguiti dall'ispettore.

Art. 72.

I sottoispettori addetti ad uffici speciali attendono alle operazioni di campagna, alla vigilanza direttiva delle opere in corso di esecuzione, ai calcoli, ai disegni ed agli altri lavori di tavolino, secondo gli ordini e le istruzioni che ricevono dagli ispettori o dai capi degli uffici formati con personale misto del genio civile e del corpo forestale.

D) Degli agenti di custodia.

Art. 73.

I brigadieri ed i sorveglianti sono agenti incaricati della custodia e sicurezza dei boschi.

I sorveglianti funzionano da soli o riuniti con altri in brigate, a seconda delle necessità del servizio.

Nel primo caso dipendono immediatamente dal sotto-ispettore: nel secondo hanno dipendenza diretta dal brigadiere, che ha le attribuzioni di agente capo del servizio di custodia.

Gli agenti forestali devono osservare ed eseguire esattamente tutto quanto è prescritto dalle leggi forestali, dalle leggi amministrative, dai regolamenti, dalle istruzioni ministeriali e dagli ordini degli ispettori e sotto-ispettori; e si prestano, compatibilmente con l'adempimento dei loro ordinari doveri, a tutelare l'ordine pubblico e l'interesse dell'erario.

Gli agenti forestali devono con oculato servizio prevenire i danni nei boschi affidati alla loro custodia, accertando i delitti e le contravvenzioni che vi fossero commessi; e rintracciare, coi mezzi tutti che la legge concede, i relativi autori, denunziandoli alla competente autorità.

Gli agenti forestali possono pure essere incaricati della sorveglianza dei vivai e delle opere di rimboscamento e di sistemazione montana ed in tal caso ricevono direttamente gli ordini e le istruzioni dai sotto-ispettori.

Essi, per incarico dei superiori, prestano l'opera loro per l'assistenza ai silvicultori per il conseguimento degli scopi della legge.

Gli agenti forestali addetti agli uffici adempiono le funzioni di scritturali o di archivisti ed eseguono tutti quegli altri incarichi di servizio che venissero loro commessi dagli ufficiali forestali.

TITOLO II.

Del Demanio forestale di Stato

CAPO I.

Dell'azienda speciale del Demanio forestale

Art. 74.

L'azienda speciale del Demanio forestale di Stato ha un bilancio proprio, a norma delle disposizioni della legge 2 giugno 1910, n. 277, e di quelle che saranno stabilite dal regolamento speciale di contabilità, da emanarsi a mente dell'art. 14 della stessa legge.

Art. 75.

L'amministrazione del Demanio forestale di Stato è affidata a direttore generale delle foreste, assistito dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal direttore generale delle foreste ed è composto:

del direttore generale del tesoro;

del direttore generale del Demanio;

di due ispettori superiori forestali;

dell'ispettore superiore del genio civile, che fa parte del Consiglio superiore;

di un ispettore superiore delle miniere;

del direttore dell'Istituto superiore forestale.

Alle sedute del Consiglio d'amministrazione assiste il capo ragioniere del Ministero di agricoltura, industria e commercio o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono commesse al segretario del Comitato tecnico del Consiglio superiore.

Art. 76.

Sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, salva la competenza spettante agli altri organi dell'Amministrazione forestale, per l'esame dei medesimi atti:

a) i bilanci preventivi ed i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali dell'azienda;

b) le proposte di passaggio al Demanio forestale dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;

c) le proposte di acquisto di terreni boscati e di acquisto o espropriazione di terreni nudi;

d) le proposte di rinuncia alle espropriazioni decise dal Collegio arbitrale, di cui all'art. 13 della legge;

e) le proposte per provocare il proscioglimento dal vincolo demaniale per quei terreni dei quali ritenga opportuno di assumere la gestione, ai termini dell'art. 21 della legge, e l'approvazione delle convenzioni relative;

f) le proposte per la consegna e i provvedimenti relativi ai beni ex-adempri vili della Sardegna, che debbono essere rimboscati a spese del Ministero d'agricoltura, secondo le disposizioni dell'articolo 30 della legge 2 agosto 1897, n. 382;

g) le proposte relative alle anticipazioni e ai mutui da richiedersi agli Istituti di credito fondiario e agrario e alle Casse di risparmio, nell'interesse dell'azienda demaniale forestale;

h) l'approvazione dei progetti esecutivi dei lavori da eseguirsi in economia a scopo di restaurazione, di consolidamento, di coltura e di governo delle foreste dell'azienda e per l'allestimento dei prodotti, quando il loro importo supera le L. 20,000;

i) i progetti ed i relativi contratti per i lavori da eseguirsi in appalto nelle foreste dell'azienda;

k) i progetti di vendita dei prodotti principali e secondari dell'azienda, i progetti di affitto di pascoli, di raccolta di prodotti secondari, di neviere e ghiacciaie, di terreni per falciatura di erbe e per coltivazione agraria, di fabbricati ad uso di albergo o di abitazione, di molini e di altri opifici; nonchè l'approvazione dei relativi contratti, in quanto non ne sia delegata la facoltà alle autorità forestali locali, secondo i limiti ed i criteri da stabilirsi dallo stesso Consiglio d'amministrazione;

l) le concessioni di aree in applicazione della legge sulle stazioni climatiche e per occupazioni temporanee;

m) le concessioni temporanee di acque e di diritti di passaggio;

n) l'assunzione in gestione economica diretta di terreni e di esercizi di qualsiasi natura, compreso l'impianto di stazioni zootecniche e di vivai atti a diffondere e propagare specie utili di selvaggina;

o) le convenzioni con le Amministrazioni dello Stato per la fornitura dei legnami loro occorrenti;

p) le proposte di concessione di gratificazioni agli ufficiali forestali e agli agenti di sorveglianza che si siano maggiormente distinti nei servizi loro affidati;

q) tutti gli altri provvedimenti che impegnino permanentemente o temporaneamente il bilancio dell'azienda, o ne modifichino comunque il patrimonio.

Il Consiglio d'amministrazione viene convocato normalmente una volta al mese; e in via straordinaria quando il direttore generale lo creda opportuno.

Art. 77.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono rese esecutive con decreto del ministro d'agricoltura.

Per la validità delle deliberazioni stesse, si applicano le norme contenute nell'art. 8 del presente regolamento.

Art. 78.

A coloro che intervengono alle sedute del Consiglio d'amministrazione competono le stesse indennità stabilite per i membri del Consiglio superiore delle acque e foreste, di cui nell'art. 9 del presente regolamento.

Le spese per le convocazioni gravano sul bilancio dell'azienda speciale del Demanio forestale di Stato.

Art. 79.

La Direzione generale delle foreste, d'accordo col Ministero delle finanze, compila e tiene in continua evidenza l'elenco dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti suscettibili della sola coltura silvana, e non ancora passati al Demanio forestale di Stato.

L'elenco di tali terreni è approvato con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, d'accordo con quello delle finanze.

Art. 80.

La stessa Direzione generale, di accordo col Ministero dei lavori pubblici, compila e tiene in continua evidenza l'elenco dei terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero medesimo, in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, e non ancora incorporati nel Demanio forestale.

CAPO II.

Procedimento per l'espropriazione dei terreni da parte dell'azienda del Demanio forestale

Art. 81.

Al decreto Reale con cui, ai termini dell'art. 11 della legge, viene data facoltà all'azienda forestale di espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui al comma *e*) dell'art. 10 della legge, sarà allegato un elenco descrittivo dei fondi di cui è autorizzata l'espropriazione.

L'elenco, diviso per Comuni, indicherà nelle provincie provviste delle nuove mappe, il numero di mappa, la superficie, la qualità, la rendita delle particelle, col nome e cognome dei singoli proprietari.

Lo stesso elenco, nelle altre provincie, conterrà, oltre al nome e cognome dei proprietari e la qualità delle particelle, quelle altre notizie che lo stato del catasto consentirà di indicare.

Infine, in tutte le provincie, dovrà essere indicato, per ciascun fondo, il prezzo che si offre per l'acquisto.

Quando non vi siano difficoltà pratiche o ragioni in contrario l'azienda forestale procurerà di addivenire ad accordo amichevole mediante trattative dirette coi proprietari, sulla base del prezzo offerto. Se ciò non sia possibile, si segue il procedimento indicato nei seguenti articoli.

Art. 82.

L'elenco di cui nel precedente articolo verrà depositato nell'ufficio municipale dei singoli Comuni in cui i beni sono situati, per il termine di sessanta giorni. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso, devono annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno dei detti Comuni nell'albo pretorio.

A ciascuno dei proprietari o possessori dovrà immediatamente darsi notizia dell'eseguito deposito, con avviso trasmesso a cura del sindaco, anche con lettera raccomandata.

Il termine decorre dalla data della pubblicazione dell'avviso.

Art. 83.

Durante il termine assegnato per il deposito potranno le parti interessate prendere conoscenza dell'elenco. I proprietari che intendono accettare il prezzo offerto, debbono rimetterne dichiarazione scritta al sindaco, entro il termine medesimo. La sottoscrizione del dichiarante dovrà essere eutenticata dal segretario comunale o da notaio. Chi non sa scrivere può farne dichiarazione verbale al segretario del Comune, che la redige in iscritto alla presenza dell'interessato e di due testimoni e la sottoscrive con questi ultimi.

Art. 84.

Scaduto il termine di cui nel precedente articolo, i sindaci restituiranno gli elenchi all'Amministrazione forestale che li trasmise, unendovi gli atti di accettazione.

Il silenzio dei proprietari si considera come mancata accettazione.

Art. 85.

L'Ispettorato forestale, per mezzo dei sindaci dei Comuni in cui sono situati i fondi, inviterà i proprietari che non hanno accettato il prezzo offerto a designare l'arbitro di loro nomina. La nomina deve farsi per iscritto, a norma dell'art. 83. L'invito verrà notificato a mezzo del messo comunale, con l'avvertenza che, se dentro trenta giorni dalla notifica la designazione non sarà avvenuta, si procederà alla nomina d'ufficio.

Quando in uno stesso Comune si espropriano contemporaneamente molte piccole proprietà destinate a costituire uno o più corpi boschivi, ovvero un fondo sia oggetto di comunione a qualsiasi ti-

tolo, i proprietari o comproprietari sono convocati con lo invito di cui sopra, per riunirsi nella casa comunale in giorno festivo, per procedere alla nomina di unico arbitro, dovendosi fare un solo giudizio per tutti i beni espropriati posti nel Comune o cadenti nella comunione. Se nella prima riunione non interviene almeno la metà degli invitati, sarà indetta colle stesse forme una seconda riunione nella quale, se non interviene almeno il terzo, la scelta dell'arbitro ha luogo d'ufficio. Anche d'ufficio sarà provveduto qualora gl'intervenuti in numero della metà, nella prima riunione, o del terzo nella seconda, non concordino la scelta dell'arbitro.

Art. 86.

I sindaci comunicheranno all'Ispettorato forestale i nomi degli arbitri designati dai proprietari; comunicheranno anche i nomi dei proprietari che non hanno fatto la designazione nel termine prescritto.

Art. 87.

L'Ispettorato forestale, venuto in possesso delle notizie di cui sopra, curerà la costituzione dei Collegi arbitrali. All'uopo designerà i propri arbitri e ne comunicherà i nomi, unitamente a quelli dei membri designati dai proprietari, al primo presidente della Corte d'appello nella cui circoscrizione trovasi il Comune in cui i beni sono situati, perchè esso proceda alla nomina del terzo arbitro. Gli comunicherà anche i nomi dei proprietari che non hanno fatta alcuna designazione, perchè si proceda, in loro vece, alla nomina di ufficio.

Art. 88.

Ogni Collegio arbitrale risiederà presso la pretura del mandamento in cui si trovano i beni di cui deve stabilirsi il prezzo. Il cancelliere della pretura funziona da segretario del Collegio.

Art. 89.

Il Collegio arbitrale sarà convocato dal presidente e nella prima adunanza stabilirà il giorno in cui le parti dovranno comparire innanzi ad esso. L'ispettore forestale ne avrà avviso a cura del presidente, il quale farà invitare le altre parti per mezzo del sindaco.

L'invito di comparizione potrà essere trasmesso con lettera raccomandata.

Le parti possono comparire personalmente o per mezzo di mandatario speciale, e possono presentare documenti, memorie e conclusioni sulle quali gli arbitri emetteranno le loro decisioni. L'azienda forestale trasmetterà al Collegio arbitrale, prima del giorno fissato per la comparizione, gli atti d'ufficio relativi all'espropriazione, alla offerta del prezzo e alla nomina del Collegio arbitrale. Qualora una delle parti non comparisca nel termine fissato, la decisione è pronunziata in base alle produzioni della parte comparsa.

Art. 90.

Gli arbitri stabiliranno i termini e le regole per ogni altro atto di procedura e potranno delegare a uno di loro o al pretore del mandamento qualsiasi atto di istruzione.

Tutte le deliberazioni del Collegio, compresa la sentenza definitiva, sono valide purchè prese a maggioranza di voti, a norma dell'articolo 359 del codice di procedura civile.

Compiuta l'istruzione e osservate le norme prescritte nell'art. 12 della legge, gli arbitri determinano il prezzo che credono attribuire ai beni da espropriare e pronunciano la sentenza.

Art. 91.

La sentenza deve contenere:

1° I nomi e cognomi delle parti; per l'azienda forestale s'indicherà l'ufficio od organo da cui è rappresentata.

2° I nomi e cognomi degli arbitri, con la menzione degli atti di rispettiva nomina;

3° La descrizione dei fondi a cui si riferisce la controversia, quale risulta dagli elenchi e con le altre specificazioni ritenute opportune per identificarli;

4° La esposizione sommaria del procedimento compiuto e degli atti d'istruzione occorsi;

5° I motivi della stima definitiva e il dispositivo, nel quale sarà designato il prezzo particolare di ciascun fondo o di ciascuna quota, quando ciò sia necessario:

6° I provvedimenti sulle spese;

7° La data della sottoscrizione e le firme di tutti gli arbitri.

Però se uno degli arbitri non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione in fine della sentenza, che è valida con le firme degli altri due.

Art. 92.

L'originale della sentenza è depositato nella cancelleria della pretura per esservi conservato come le sentenze del pretore. Il cancelliere curerà pure la custodia degli atti del procedimento, e restituirà alle parti gli atti e i documenti che loro appartengono.

Tosto depositata la sentenza, il cancelliere ne dà notizia alle parti od ai rappresentanti da esse costituiti, mediante avviso notificato dall'uffiziale giudiziario. L'originale dell'atto di notificazione è unito alla sentenza.

Art. 93.

Entro trenta giorni dalla ricevuta notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, l'azienda forestale può dichiarare di recedere dall'espropriazione. A tal uopo essa farà notificare la dichiarazione al proprietario interessato. L'uffiziale giudiziario dovrà pure rimetterne copia al cancelliere per unirla alla sentenza.

Nel caso di recesso tutte le spese del procedimento sono a carico dell'azienda forestale.

Art. 94.

A ciascun arbitro, per ogni seduta a cui interviene, anche relativa ad atti di istruzione delegati, sarà attribuita una medaglia di presenza, nella somma di lire dieci, oppure di lire quindici, secondo che egli dimori abitualmente nel capoluogo del mandamento ove ha sede il giudizio, ovvero altrove.

Le indennità dei viaggi di andata e ritorno saranno inoltre liquidate, in ragione della più breve linea stradale praticabile, nell'importo di cent. 25 a chilometro per i primi cento chilometri e di cent. 20 per ciascun chilometro successivo. Però i percorsi serviti da strada ferrata sono compensati col rimborso della spesa del relativo viaggio in seconda classe.

Art. 95.

Le medaglie e indennità agli arbitri fanno parte delle spese giudiziali e sono anticipate dall'azienda forestale.

Tutte le spese sono a carico dell'espropriato quando il prezzo stabilito non supera quello già offerto.

Negli altri casi, salvo quanto è disposto nell'art. 93., le spese sono tassate nella sentenza e in essa ne è pure stabilito il riparto proporzionale, con riguardo alle circostanze di ciascuna controversia.

Le spese della sentenza e le successive sono tassate nel modo stabilito nell'art. 378 del codice di procedura civile.

Art. 96.

Il prezzo dei fondi espropriati, detratto sempre il credito dell'azienda per le spese di cui le spetti rimborso a norma del precedente articolo sarà pagato o depositato in conformità alle disposizioni degli articoli 56 e seguenti della legge 25 giugno 1865 su l'espropriazione per utilità pubblica.

CAPO III.

Disposizioni diverse

Art. 97.

La risoluzione in via amministrativa delle controversie sulla natura del terreno da espropriare è deferita in prima istanza al Comitato forestale provinciale.

Contro la decisione del Comitato forestale è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, il quale decide, udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore.

Art. 98.

Gli Istituti che esercitano il credito fondiario e le Casse di risparmio, che accorderanno anticipazioni e mutui, in virtù della facoltà concessa dall'art. 17 della legge, all'Azienda demaniale forestale, sono dispensati dall'obbligo di esigere garanzia reale sui beni dell'Azienda.

Art. 99.

Le provincie, che ai termini dell'art. 23 della legge, intendono far eseguire dal Demanio forestale di Stato i rimboscamenti e i rinsaldamenti di bacini montani devono depositare alla Cassa depositi e prestiti, a credito del conto fruttifero, di cui nell'art. 15 della legge, le somme che per ciascuna opera vengono stabilite dal Consiglio di amministrazione del Demanio stesso, in base ai progetti predisposti dalla Direzione generale delle foreste.

Gli ispettorati ripartimentali ai quali sono affidate opere di rimboscamento e di rinsaldimento di bacini montani, rendono conto mensilmente delle spese sostenute per le opere stesse, affinchè le provincie possano essere invitate, occorrendo, a versamenti suppletivi.

In base ai resoconti finali presentati, ad opera compiuta, dagli stessi ispettorati, e approvati dal Consiglio di amministrazione, viene eseguito il rimborso alle provincie delle somme versate e sopravanzate a loro credito.

TITOLO III.

Provvedimenti per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura

Capo I.

Piani economici e utilizzazione dei boschi soggetti a tutela

Art. 100.

Alla formazione dei piani economici dei boschi, vincolati o no, di cui nell'articolo 24 della legge, si procederà gradualmente, con le norme degli articoli seguenti.

Art. 101.

Gli Ispettorati forestali, accertate, occorrendo, le condizioni economiche e vegetative del bosco, comunicheranno a ciascuno degli enti proprietari o possessori di boschi, i criteri di massima ai quali dovrà essere informato il piano economico.

Le spese per la detta visita preliminare di ricognizione sono a carico dello Stato.

Art. 102.

L'ente interessato, entro il termine di tempo che gli verrà prescritto e che non potrà in nessun caso essere minore di due anni, dovrà presentare all'autorità forestale detto piano, affinchè sia sottoposto all'esame ed approvazione del Comitato forestale provinciale.

L'ispettore superiore forestale del compartimento approva definitivamente il piano e lo rende esecutivo.

Art. 103.

Contro la decisione del Comitato o del provvedimento dell'autorità forestale è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministro di agricoltura, il quale decide, udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore.

Art. 104.

In caso di mancata presentazione del piano, nei limiti di tempo come sopra stabiliti, o quando il piano stesso venga riconosciuto inaccettabile e la parte non provveda alla sua modificazione, l'autorità forestale procederà di ufficio ed a spese dell'ente interessato, alla formazione del piano economico.

Art. 105.

Fino a quando il piano economico non sia reso esecutivo, i tagli di piante sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'ispettorato forestale.

A tal uopo l'interessato dovrà presentare all'ufficio d'Ispettorato domanda corredata dalle seguenti notizie:

Comune e località di cui trovasi il bosco; sua estensione e confini; specie legnose principali e secondarie di cui è popolato; trattamento del bosco; se, cioè, a tagliate regolari od a salto; suo governo, se ad alto fusto, ceduo, ceduo composto o capitozza; infine, turno regolante i tagli.

La domanda dovrà inoltre contenere l'indicazione della quantità di legname da utilizzare e il numero approssimativo delle piante da abbattere, se trattasi di tagli a scelta. Per i tagli a raso nei boschi di alto fusto e per i tagli dei cedui, dovrà essere indicata la superficie della particella di bosco da utilizzare.

Art. 106.

L'Ispettorato forestale, entro due mesi dalla data della presentazione della domanda, verificate, occorrendo, le condizioni del bosco darà la chiesta autorizzazione, quando risulti che l'utilizzazione proposta sia compatibile con le condizioni vegetative del bosco e risponda a razionali principi di economia silvana.

Art. 107.

Allorchè, entro il detto termine di due mesi, l'ente interessato non abbia ricevuta alcuna notificazione, l'utilizzazione s'intenderà autorizzata.

Qualora l'Ispettorato forestale neghi in tutto od in parte la chiesta autorizzazione, l'interessato potrà presentare ricorso al Comitato forestale della provincia, il quale dovrà pronunciare la sua decisione entro quarantacinque giorni dalla data della presentazione del ricorso.

La deliberazione del Comitato sarà notificata alla parte a mezzo del sindaco al quale verrà trasmessa pel tramite dell'Ispettorato forestale.

Art. 108.

Contro la decisione del Comitato forestale, è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, il ricorso al ministro di agricoltura, il quale decide, udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore.

Il reclamo intimato dall'Amministrazione alla parte contemporaneamente alla notificazione della decisione del Comitato, ha effetto sospensivo e l'utilizzazione proposta non potrà effettuarsi infino a che il ministro non abbia deciso.

Art. 109.

L'Ispettorato forestale, sulla richiesta degli enti morali interessati, e compatibilmente con le esigenze del servizio, farà eseguire dal personale tecnico forestale i progetti di utilizzazione dei boschi.

Le spese per la compilazione di tali progetti sono a carico dei richiedenti: quelle per le verificazioni preliminari, di cui nell'articolo 106 del presente regolamento, sono invece a carico dello Stato.

Art. 110.

Il regime di tutela economica, di cui nell'articolo 24 della legge, si estende altresì, in quanto sia applicabile, ai beni di 2. categoria ex-ademprivili della Sardegna, di cui nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 562.

Art. 111.

Per i boschi situati in due o più provincie, la competenza ad esercitare la tutela economica, di cui nei precedenti articoli, sarà deferita all'ispettore forestale del ripartimento, nel territorio del quale trovasi la parte maggiore, per estensione, dei boschi stessi, ferme restanti le attribuzioni dei rispettivi Comitati forestali provinciali.

Capo II.

Dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane

Art. 112.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, in ciascuna delle provincie meridionali — continentali e sicule — i rispettivi prefetti, nella loro qualità di commissari ripartitori, formeranno per ogni Comune l'elenco dei terreni demaniali comunali, boscati o suscettibili di miglioramento forestale, che non servono all'esercizio degli usi civici, nè sono utili ai bisogni della generalità dei cittadini.

L'elenco dovrà contenere il nome della località, i dati catastali ed i confini di ciascun appezzamento di terreno.

Art. 113.

Tale elenco sarà formato, previo parere dell'Ispettorato forestale, del Consiglio comunale e delle Associazioni agricole, esistenti nel Comune e riconosciute agli effetti della nomina dei rappresentanti nel Consiglio di agricoltura.

L'elenco stesso è pubblicato durante 60 giorni nell'albo pretorio del Comune cui riferisce, nel qual periodo potranno presentarsi opposizioni e ricorsi.

Art. 114.

Le opposizioni e i ricorsi sono trasmessi al regio Commissario ripartitore, che ne farà oggetto di una sua ordinanza amministrativa, la quale sarà affissa per trenta giorni all'albo pretorio.

Entro questo termine si potrà ricorrere al Ministero di agricoltura, il quale decide definitivamente.

Art. 115.

Diventato definitivo l'elenco, fra azienda forestale e l'amministrazione del Comune, si addiverrà alla stipulazione della convenzione, per quei terreni dei quali l'azienda ritenga opportuno di assumere la gestione.

Nella convenzione saranno stabiliti i modi di gestione e di miglioramento dei terreni e la misura del reddito netto da versarsi al Comune.

In caso di dissenso fra l'azienda forestale e l'amministrazione comunale, decide il ministro di agricoltura, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 116.

Approvata per parte del regio commissario ripartitore la convenzione, l'azienda del demanio forestale provocherà il decreto Reale di proscioglimento dal vincolo demaniale.

Il decreto è affisso e reso pubblico nell'albo pretorio del Comune ove i fondi sono situati. La consegna dei terreni è fatta all'Ispettorato forestale mediante verbale.

Art. 117.

Il reddito netto, di cui nell'ultima parte dell'articolo 24 della legge, sarà versato dall'azienda nella Cassa depositi e prestiti, a titolo di deposito amministrativo ed intestato al Comune, il quale non potrà disporne se non a beneficio della popolazione e nei modi prescritti, caso per caso, dal Ministero di agricoltura, sentito il Consiglio comunale, che all'uopo potrà fare anche concrete proposte, e sentito il parere del Ministero dell'interno, e del Consiglio di Stato.

CAPO III.

Tutela dei castagneti

Art. 118.

I proprietari dei castagneti, vincolati o no, che vogliono procedere al taglio, devono farne denunzia un mese prima all'autorità forestale, indicando la destinazione del legname.

Nel caso che il legname debba utilizzarsi per estratti tannici, le domande dovranno essere corredate dalle notizie richieste dall'articolo 105 del presente regolamento; ed il proprietario, prima d'iniziare il taglio, dovrà ottenerne espressa autorizzazione.

A concedere detta autorizzazione è competente, verificate, occorrendo, le condizioni dei luoghi, l'ispettore forestale del ripartimento, nel caso di castagneti cedui soggetti a periodiche utilizzazioni o di tagli a scelta nei castagneti d'alto fusto; e l'ispettore superiore compartimentale, nel caso di tagli a raso nei castagneti d'alto fusto.

Art. 119.

L'autorizzazione di cui nell'articolo precedente sarà concessa a condizione che il bosco abbia raggiunta l'età minima del taglio prescritta per ciascuna provincia dal Comitato forestale, e che l'utilizzazione proposta sia compatibile con le condizioni vegetative del bosco.

Inoltre, nel caso dei tagli a raso nei castagneti di alto fusto, salva la competenza dei rispettivi Comitati forestali nei riguardi dei boschi vincolati, l'autorizzazione non potrà essere concessa se il proprietario del bosco non si sarà obbligato, mediante regolare atto di sottomissione, da stipularsi dinanzi il sindaco o l'autorità forestale locale di provvedere, secondo le prescrizioni proposte dalla stessa, alla rinnovazione artificiale del bosco, nel caso in cui avvenga lo sradicamento delle piante o quando le ceppaie delle piante da abbattere per vetustà o per altra causa non potessero dar vita ad un sufficiente e durevole numero di polloni.

Nell'atto di sottomissione sarà stabilito che qualora il proprietario non esegua i lavori nel tempo prescrittogli, verrà dal prefetto fissato un termine perentorio per la loro esecuzione, sotto comminatoria, in caso d'inadempienza, di provvedervi d'ufficio, a spese del proprietario del bosco.

Art. 120.

L'obbligo della stipulazione dell'atto di sottomissione di cui nell'articolo precedente si estende anche al caso che il taglio delle piante debba seguire a scelta quando si presuma incerta una sufficiente riproduzione delle ceppaie.

L'atto di sottomissione, da stipularsi prima dell'inizio del taglio dovrà in ogni caso contenere gli obblighi di cui ai comma *a*, *b* e *c* dell'art. 27 della legge.

Le spese degli atti di sottomissione, di cui nei precedenti articoli, sono a carico dello Stato.

Art. 121.

Contro il provvedimento dell'autorità forestale che neghi in tutto od in parte l'autorizzazione dei tagli di cui sopra, è ammesso il ricorso al ministro dell'agricoltura, il quale decide, udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore.

Art. 122.

Le spese per la verificazione di cui nell'articolo 118 del presente regolamento e quelle per la compilazione dei progetti di rinnovazione artificiale dei castagneti sottoposti a taglio raso, di cui nell'articolo 119, sono a carico dello Stato.

Art. 123.

Il taglio dei castagneti vincolati e quello dei castagneti anche non vincolati, quando il legno sia utilizzato per estratti tannici, dovrà eseguirsi secondo le norme seguenti:

a) la recisione dei fusti, al fine di assicurare la conservazione della vigoria e della forza riproduttiva delle ceppaie, si farà con istrumenti bene affilati, in modo da ottenere un taglio netto, evitando strappi e lacerazioni nella corteccia;

b) il taglio dovrà essere fatto rasente terra ed a sezione liscia ed inclinata, per modo che le acque non vi si possono soffermare;

c) il taglio dovrà compiersi durante il periodo che intercede dalla caduta delle foglie al loro germogliamento.

Contemporaneamente al taglio, si eseguirà con accuratezza la estirpazione dei cespugli, spini ed altre piante nocive, che ingombrano il suolo o vivono a scapito del castagno;

d) dovranno riservarsi non meno di 60 matricine per ettaro, possibilmente equidistanti, scelte fra le più rigogliose ed atte alla fruttificazione, affine di assicurare la disseminazione naturale e la riproduzione del bosco. Le matricine non potranno tagliarsi se non dopo avere adempiuto al loro ufficio e dopo che il novellame sia diventato vigoroso ed in copia tale da garantire la riproduzione del bosco e la consistenza del suolo.

Nei cedui vigorosi e folti, in cui la disseminazione naturale non sia necessaria per conservarli in tali condizioni, potrà concedersi dall'autorità forestale la dispensa dall'obbligo della riserva delle matricine;

e) il Comitato forestale, su proposta dell'Ispettorato forestale, e tenuto conto delle condizioni e delle consuetudini locali, determinerà il turno minimo delle utilizzazioni dei boschi di castagno, tanto di quelli governati ad alto fusto, quando di quelli governati a ceduo, prescrivendo per questi ultimi il taglio dei polloni, a scelta, quando per l'esercizio di determinate industrie occorresse utilizzare il ceduo con turni molto brevi, e tali da compromettere la vigoria delle ceppaie.

Art. 124.

Agli effetti della disposizione del comma 1°, lettera *a*), dell'articolo 27, della legge, nei castagneti sottoposti a taglio e convertiti in cedui, è vietato per la durata di anni quattro il pascolo di qualsiasi specie di animali.

Art. 125.

La coltura agraria consociata è libera nei castagneti non soggetti al vincolo forestale a termini della legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Art. 126.

La facoltà di autorizzare l'apertura di nuove fabbriche di estratti tannici e l'ampliamento di quelle esistenti è delegata all'ispettore superiore forestale del compartimento, quando il consumo medio del legname denunciato dal richiedente non superi i 3000 metri cubi all'anno: per una quantità maggiore è di esclusiva competenza del Ministero.

Art. 127.

La tolleranza ammessa sul consumo medio di legno delle fabbriche di estratti tannici, agli effetti del penultimo capoverso dello articolo 27 della legge, è fissata nella proporzione del venti per cento della quantità denunciata.

Art. 128.

L'Amministrazione forestale procederà entro il più breve tempo possibile all'accertamento dei castagneti che non fossero soggetti alle disposizioni della legge dei 20 giugno 1877, n. 3917, proponendo l'applicazione del vincolo forestale per quei boschi di castagno che si trovassero nelle condizioni di cui nell'articolo 1° della legge stessa.

Art. 129.

L'Ispettorato forestale, appena venuto a conoscenza che il proprietario di qualche castagneto non vincolato, intenda procedere al suo taglio, farà accertare, occorrendo, l'applicabilità del vincolo forestale, al fine di proporre l'eventuale sospensione del taglio, in caso di pericolo di distruzione del bosco, provocando dal Ministero il provvedimento di rendere provvisoriamente esecutivo l'elenco di vincolo.

Il Ministero, riconosciuta la necessità del provvedimento, appone in calce all'elenco il visto di approvazione, disponendo per la notificazione alla parte per mezzo del sindaco e per la presentazione della proposta di vincolo al Comitato forestale, ai termini dell'articolo 22 del regolamento 10 febbraio 1878, n. 4293, in esecuzione della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

La deliberazione del Comitato forestale dovrà essere emessa al più tardi entro tre mesi dalla presentazione della proposta di vincolo.

Art. 130.

Il taglio dei castagneti nelle provincie, di cui nell'articolo 31 della legge, è soggetto alle norme contenute nel presente regolamento, restando obbligatorio per il proprietario di ottenere la preventiva autorizzazione per il taglio, solo nel caso che il legname sia destinato all'industria del tannino.

Art. 131.

Per i castagneti situati in due o più provincie, si applicherà la disposizione di cui nell'articolo 111 del presente regolamento.

CAPO IV.

Premi per i rimboscamenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi deteriorati

Art. 132.

I comuni ed in genere gli enti morali, comprese le Associazioni e le Società anonime, che intendano valersi della facoltà di cui nell'articolo 26 della legge, al fine di procedere al rimboscamento dei terreni vincolati, siano nudi, cespugliati od in parte boscati, dovranno farne denunzia all'Ispettorato forestale, che disporrà per la compilazione, a spese dello Stato, del relativo progetto, da approvarsi dal Ministero, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Art. 133.

Approvato, con le formalità di cui nell'articolo precedente, il progetto di rimboscamento, l'Ispettorato forestale disporrà per la direzione tecnica e la sorveglianza dei relativi lavori a spese dello Stato.

Art. 134.

I Comuni, ed in genere gli enti morali, comprese le Associazioni e le Società anonime, che non si uniformeranno alle prescrizioni dell'autorità forestale nella esecuzione dei progetti di rimboscamento da esse compilati, perderanno i benefici concessi dagli articoli 28 e 29 della legge.

Art. 135.

I proprietari che, per godere i benefici concessi dagli articoli 28 e 29 della legge, intendono procedere al rimboscamento dei terreni nudi, erbati o cespugliati od alla ricostituzione di boschi deteriorati, anche coll'esclusione del pascolo, dovranno darne avviso allo Ispettorato forestale, indicando il tempo in cui intendono d'iniziare i lavori.

L'Ispettorato forestale prescriverà le norme alle quali il proprietario dovrà attenersi nell'esecuzione dei lavori: disporrà per la direzione tecnica degli stessi e curerà altresì, per mezzo degli agenti forestali alla sua dipendenza, che il proprietario osservi le norme prescritte.

Art. 136.

I proprietari che avendo rimboscato da un tempo non anteriore ai cinque anni alla promulgazione della legge i loro terreni, intendono godere dei benefici concessi dall'articolo 28 della stessa, devono farne domanda all'Ispettorato forestale entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, indicando la data del compimento dei lavori.

L'ispettore forestale, accertato che i lavori siano stati compiuti entro detto termine e che essi corrispondono ai fini della legge, rilascia al richiedente, senza spesa, il certificato voluto dall'articolo 28 suddetto.

In caso negativo, l'ispettore potrà prescrivere i lavori complementari diretti ad assicurare la buona riuscita ed efficacia delle opere di rimboscamento e prescriverà le norme per la loro esecuzione

Art. 137.

La domanda ed il certificato, di cui nell'articolo 28 della legge, devono essere presentati entro tre mesi dallo eseguito lavoro di rimboscamento. In caso di tardiva presentazione, il contribuente non avrà diritto all'esonero delle imposte per il tempo trascorso dalla data del compimento dei lavori a quella della domanda.

Art. 138.

Quando sia stato rilasciato il certificato, di cui nell'articolo 28 della legge, sarà per cura dell'Amministrazione forestale collocata sul limite di ciascuna particella esente dall'imposta una targa affissa ad un palo colla indicazione: « *Esente dall'imposta sino all'anno*...... ».

La conservazione del palo e della targa è affidata al proprietario.

Art. 139.

A cura del Ministero dell'agricoltura saranno stabilite apposite norme per la formazione ed attuazione dei piani di coltura e di conservazione, di cui negli articoli 28 e 29 della legge.

Tali piani discipineranno, oltre che tutte le operazioni di governo boschivo, specialmente l'esercizio del pascolo. Questo dovrà essere rigorosamente vietato, per qualsiasi specie di animali, durante il tempo necessario a che il giovane bosco abbia raggiunto età ed altezza tali da sfuggire ad ogni pericolo di danni.

Art. 140.

Le trasgressioni alle norme stabilite dal piano di coltura e di conservazione daranno luogo alla perdita del beneficio dell'esenzione dell'imposta, di cui nell'art. 28 della legge.

La decadenza sarà pronunziata dall'intendente di finanza, su proposta dell'Ispettorato forestale.

Art. 141.

L'ammontare dei premi da conferirsi per i rimboscamenti e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, nei limiti di cui nell'articolo 29 della legge, dovrà commisurarsi all'importanza dei lavori eseguiti, all'entità della relativa spesa ed agli effetti utili conseguiti; e non dovrà, in ogni caso, superare i due terzi del costo dei lavori, accertato dall'Ispettorato forestale.

Art. 142.

I premi, di cui nell'articolo precedente, non si conferiranno per intero se non dopo trascorsi cinque anni dalla compiuta coltura ed in base a certificato dell'Ispettorato forestale attestante la buona riuscita delle opere e delle piantagioni.

L'Ispettorato forestale rilascerà tale certificato, previo accertamento locale, da eseguirsi a spese dello Stato.

Art. 143.

Dopo un biennio dall'inizio della coltura, potrà essere accordato un acconto sul premio di cui sopra, in base a certificato dell'Ispettorato forestale, da cui risulti che le opere furono iniziate con le dovute cure e che le colture presentano condizioni soddisfacenti.

In ogni caso la misura dell'acconto non potrà superare i due terzi del premio conferibile a lavori compiuti.

Art. 144.

La determinazione dei premi da conferirsi per i rimboscamenti e per la ricostituzione dei boschi deteriorati, potrà essere fatta prima dell'inizio dei lavori ed a richiesta dei proprietari, quando questi presentino all'Ispettorato forestale un regolare progetto di coltura e di restaurazione ed esso venga riconosciuto meritevole di approvazione.

Il progetto stesso potrà su domanda dell'interessato, essere compilato dal personale tecnico dell'Amministrazione, ed in tal caso dallo ammontare del premio sarà dedotta la spesa occorsa per lo studio del progetto.

Art. 145.

Ogni anno il Consiglio di amministrazione dell'azienda demaniale forestale, tenute presenti le richieste degli ispettori superiori compartimentali, l'estensione dei terreni rimboscati e l'importanza dei lavori eseguiti, stabilisce la somma da destinarsi al conferimento dei premi, a norma dell'art. 29 della legge, e la ripartisce fra i singoli compartimenti.

Gli ispettori superiori compartimentali, udito il Comitato tecnico compartimentale, sulla somma assegnata a ciascun compartimento conferiscono i premi, che saranno pagati direttamente dal Ministero.

CAPO V.

Incoraggiamento della silvicoltura e dell'alpicoltura

Art. 146.

L'Amministrazione forestale, a richiesta dei silvicoltori e degli industriali forestali, o di propria iniziativa, presta l'opera sua al conseguimento degli scopi di cui nell'articolo 30 della legge, sia con consigli ed istruzioni e con i mezzi di propaganda di cui dispone sia coll'offrire, nei limiti delle esigenze del servizio, l'opera gratuita del proprio personale tecnico e di custodia per visite e direzione dei lavori.

Per il conseguimento dei fini di cui nello stesso articolo 30, potranno essere concessi sussidi, a scopo di propaganda forestale, per pubblicazioni, conferenze, riunioni e congressi; incoraggiamenti e concorsi alle esposizioni di silvicoltura e di alpicoltura; e premi e sussidi per la protezione della selvaggina nei boschi.

Incoraggiamenti e sussidi saranno dati alle opere intese a migliorare l'economia montana (miglioramento di prati e pascoli, allevamento del bestiame e industrie relative).

Art. 147.

L'Amministrazione stessa, coi mezzi che crederà opportuni, divulgherà, specialmente fra le popolazioni della montagna, le disposizioni della legge e del presente regolamento, nella parte che riguarda particolarmente i benefici concessi per i rimboscamenti, di cui negli articoli 28 e 29.

Art. 148.

Le medaglie al merito silvano saranno conferite dal Ministero di agricoltura, sia di propria iniziativa, sia su proposta degli ispettori superiori di compartimento, udito il Comitato tecnico compartimentale.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali

CAPO I.

Procedimento per la revisione di estimo dei terreni assoggettati a vincolo forestale

Art. 149.

Agli effetti dell'art. 37 della legge, l'Ispettorato forestale competente compilerà per ogni Comune un elenco generale delle particelle catastali soggette a vincolo forestale, individuate coi dati del catasto in base al quale si riscuote la imposta sui terreni, e lo comunicherà alla Sezione catastale, incaricata della conservazione, per le provincie dove è attivato il nuovo catasto ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3), ed all'Ufficio tecnico di finanza per le altre.

Nell'elenco si indicheranno i vincoli e le limitazioni imposte a ciascuna particella e la data o le date in cui vi fu assoggettata.

Ogniqualvolta si modifichino o si tolgano i vincoli e le limitazioni imposte a particelle già comprese nell'elenco generale sopraindicato, o si assoggettino al vincolo forestale altre particelle, l'Ispettorato forestale ne darà comunicazione mediante apposito elenco suppletivo alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 150.

La Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, ricevuto l'elenco, esaminerà:

a) per quali particelle fu già tenuto conto degli effetti del vincolo nella formazione del catasto;

b) per quali, fra le rimanenti particelle, i vincoli e le limitazioni imposte, tenuto conto della qualità e classe loro assegnata in catasto, non producono un'effettiva diminuzione di reddito;

c) per quali invece deve provvedersi alla revisione degli estimi.

Questa revisione sarà fatta dalla Sezione catastale o dall'Ufficio tecnico di finanza con gli stessi criteri seguiti nella formazione del catasto in vigore nella provincia, accertando sul luogo le condizioni delle particelle vincolate.

Art. 151.

Compiute le operazioni di cui nell'articolo precedente, la Sezione catastale o l'Ufficio tecnico di finanza, contrappone ad ognuna delle particelle comprese nell'elenco la dichiarazione che degli effetti del vincolo fu già tenuto conto nella formazione del catasto, nel caso di cui nella lettera *a)*, la dichiarazione che i vincoli e le limitazioni imposte non producano diminuzione del reddito, nel caso di cui nella lettera *b)*, e la qualità e classe stabilita in seguito alla revisione, nel caso di cui nella lettera *c)*.

L'elenco così completato sarà trasmesso al sindaco per mezzo dell'Intendenza di finanza affinchè sia pubblicato all'albo del Comune per un periodo di sessanta giorni. Contemporaneamente, con appo-

sito manifesto, si avvertiranno i possessori che entro quel termine hanno facoltà di ricorrere contro i risultati degli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria agli effetti dell'articolo 37 della legge.

Il manifesto sarà pubblicato all'albo comunale e vi rimarrà continuamente affisso durante il tempo accordato per la presentazione dei reclami. Sarà affisso anche nelle frazioni del Comune e negli altri luoghi soliti per le pubblicazioni ufficiali e se ne ripeterà la pubblicazione in ogni giorno festivo o di mercato del periodo di tempo su indicato.

Art. 152.

I reclami contro gli accertamenti fatti dall'Amministrazione finanziaria, agli effetti dell'articolo 37 della legge, dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del sindaco, all'ufficio che ha eseguito l'accertamento, che li trasmetterà all'Intendenza di finanza accompagnandoli con le sue osservazioni e proposte.

L'Intendenza decide sui reclami in prima istanza. Le sue decisioni saranno notificate agl'interessati, i quali entro il termine perentorio di quarantacinque giorni potranno ricorrere al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici pel nuovo catasto, Direzione generale delle imposte dirette e catasto per gli altri), che decide in via definitiva.

Definiti i reclami, i risultati della revisione saranno introdotti in catasto con le norme stabilite per le variazioni accertate durante le verificazioni periodiche.

Art. 153.

Qualora i possessori interessati nei reclami sollevassero eccezioni sulla consistenza dei beni soggetti al vincolo, o per omissione nello elenco di particelle effettivamente vincolate o per inclusione di particelle non vincolate, l'Ufficio tecnico di finanza o la Sezione catastale ne dà partecipazione all'Ispettorato forestale perchè provveda alle eventuali rettifiche dell'elenco. Contro il nuovo accertamento dell'Ispettorato forestale, è ammesso ricorso al Comitato forestale della Provincia, il quale dovrà statuire sulla controversia entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, della risoluzione definitiva del quale sarà data notizia mediante elenchi suppletivi alla Sezione catastale od all'Ufficio tecnico di finanza per gli ulteriori provvedimenti, agli effetti dell'articolo 37 della legge.

CAPO II.

Concessioni di derivazioni di acqua.

Art. 154.

Le domande di derivazione d'acqua, di cui nell'articolo 38 della legge, dovranno essere presentate al prefetto, il quale, udito l'Ispettorato forestale o il magistrato alle acque, per le derivazioni cadenti nella sua giurisdizione, le invierà al Ministero di agricoltura. L'esame delle domande è deferito al Consiglio superiore delle acque e foreste, che dovrà giudicare se siano intese a favorire le piccole industrie alpine.

Il Ministero di agricoltura, col parere del detto Consiglio, restituirà le domande al prefetto, per l'istruttoria da farsi nei modi prescritti dal regolamento 26 novembre 1893, n. 710, sulla derivazione delle acque pubbliche.

Allegato.

PROGRAMMA
per gli esami di ammissione e di promozione del personale tecnico del corpo forestale

PROVE SCRITTE E ORALI

I.

Prova riguardante l'economia forestale, la silvicoltura e la tecnologia forestale.

Economia forestale.

a) *Dendrometria*: Cubatura del legname atterrato, degli alberi in piedi e dei boschi — Determinazione dell'età delle piante e dei boschi — Calcolazione del loro accrescimento — Compilazione delle tavole delle masse.

b) *Estimo*: Elementi economico-politici, con speciale considerazione del saggio d'interesse forestale — Elementi matematici — Elementi statistici — Stima del fondo, del soprassuolo, del bosco e calcolo delle rendite relative — Casi speciali di stima forestale.

c) *Assestamento*: Condizioni del bosco normale nelle diverse forme di regime boschivo — Rilievo topografico — Rilievo tassatorio — Rilievo storico-statistico — Compilazione degli scritti relativi e delle mappe — Determinazione dell'annualità secondo le principali forme di regime boschivo e i metodi planimetrici, stereometrici e combinati — Piano economico — Revisioni periodiche.

Silvicoltura.

Impianto, governo, tutela e trattamento dei boschi — Monografia delle principali specie legnose.

Tecnologia e utilizzazione forestale.

Il legname e le sue applicazioni — Raccolta, allestimento e vendita del legname e dei prodotti secondari dei boschi.

II.

Prova riguardante la sistemazione dei bacini montani.

Lavori di correzione dei torrenti — Opere d'arte e altri lavori di difesa — Lavori complementari e di consolidamento — Compilazione dei progetti di sistemazione forestale dei bacini montani.

III.

Prova riguardante il diritto e l'amministrazione forestale.

Diritto e legislazione forestale.

Principî generali — Esame delle leggi forestali.

Amministrazione e contabilità.

Funzioni e attribuzioni degli agenti dell'Amministrazione forestale — Nozioni di contabilità generale dello Stato, avuto particolare riguardo ai contratti — Contabilità speciale dell'azienda forestale.

IV.

Prova complementare per gli esami di merito distinto.

Elementi di diritto amministrativo.

Stato — Poteri pubblici — Ordinamento amministrativo — Esami nei riguardi forestali dell'espropriazione ed occupazioni temporanee per causa di pubblica utilità — Legislazione sulla caccia, sulla pesca e sulle miniere.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con decreto Ministeriale del 16 febbraio 1911:

Maimone Salvatore, volontario delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 22 dicembre 1910 e per la durata di quattro mesi.

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto del 16 marzo 1911:

Pasero Giuseppe, ricevitore del registro di 4ª classe, è stato, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 1° marzo 1911.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Firenze*	San Miniato	San Miniato	bovina	—	20	23	—	—	43
	»	»	Vinci	»	—	6	2	—	—	8
	Foggia	Foggia	Trinitapoli	bovina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Vieste	caprina	—	9	—	—	2	7
	Forlì	Cesena	Cesena	bovina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Savignano	»	1	—	2	—	—	2
	»	Forlì	Forlì	»	3	18	6	18	—	6
	»	»	Id.	ovina	1	—	168	—	—	168
	»	»	Forlimpopoli	bovina	1	13	4	13	—	4
	»	Rimini	Rimini	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Sant'Arcangelo	»	—	6	—	6	—	—
	Genova	Chiavari	Casarza L.	»	—	3	—	—	—	3
	»	Genova	Camogli	»	1	2	1	—	—	3
	»	»	Montoggio	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Rivarolo	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Torriglia	»	—	2	—	—	—	2
	»	Savona	Cairo Montenotte	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Savona	»	1	—	1	—	1	—
	»	Spezia	Riccò del Golfo	»	1	7	1	7	—	1
	Girgenti	Bivona	Cammarata	»	3	29	6	15	—	20
	»	»	Id.	ovina	4	65	30	—	—	95
	»	»	Casteltermini	bovina	1	—	9	1	—	8
	»	»	Id.	ovina	2	—	30	15	—	15
	»	»	Cianciana	bovina	—	15	—	—	2	13
	»	»	Id.	suina	—	80	—	80	—	—
	»	»	San Biagio Plat.	bovina	—	13	—	6	—	7
	»	»	S. Stefano Q.	»	2	—	24	—	—	24
	»	Girgenti	Campobello	bovina	—	16	—	14	—	2
	»	»	Id.	caprina	—	14	—	14	—	—
	»	»	Favara	bovina	—	7	—	3	—	4
	»	»	Id.	caprina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Girgenti	ovina	—	28	—	16	—	12
	»	»	Licata	bovina	—	12	—	12	—	—
	»	»	Id.	caprina	—	65	—	25	—	40
	»	»	Naro	bovina	—	4	—	4	—	—
	»	»	Id.	caprina	—	5	—	2	1	2
	»	»	Racalmuto	ovina	—	6	—	2	—	4
	»	»	Id.	caprina	—	8	—	1	—	7
	»	»	Realmonte	bovina	—	6	—	4	1	1

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Grosseto*	Grosseto	Castiglione	bovina	2	—	16	—	—	16
	»	»	Gavorrano	»	2	—	2	—	—	2
	»	»	Grosseto	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Manciano	»	2	—	4	—	—	4
	»	»	Orbetello	»	3	—	82	—	—	82
	Lecce	Brindisi	Latiano	»	—	11	—	10	1	—
	»	»	Id.	»	—	46	—	46	—	—
	»	»	Mesagne	caprina	—	58	—	48	—	10
	»	Gallipoli	Nardò	bovina	1	4	7	4	—	7
	»	Lecce	Corigliano	»	—	14	—	8	—	6
	»	»	Pogliano	»	—	3	—	2	—	1
	»	»	Lecce	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Soleto	»	—	16	—	9	—	7
	»	Taranto	Martina Franca	»	—	17	—	—	—	17
	Livorno	Livorno	Livorno	»	1	16	2	8	—	10
	»	Portoferraio	Campo Elba	»	1	6	2	—	—	8
	»	»	Capoliveri	»	—	4	—	3	—	1
	»	»	Portoferraio	»	2	—	8	3	—	5
	»	»	Portolongone	»	—	11	—	7	—	4
	Lucca	Lucca	Altopascio	»	4	—	10	—	—	10
	»	»	Bagni Montecatini	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Buggiano	»	—	4	1	—	—	5
	»	»	Camaiore	»	—	4	—	2	—	2
	»	»	Capannori	»	2	4	5	4	—	5
	»	»	Lucca	»	4	18	8	6	—	20
	»	»	Massarosa	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Monsummano	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Pietrasanta	»	—	125	28	56	1	96
	»	»	P. Buggianese	»	3	6	4	—	1	9
	»	»	Serravezza	»	6	39	14	35	—	18
	»	»	Id.	suina	1	—	2	—	—	2
	»	»	Stazzena	bovina	—	2	4	4	—	2
	Macerata	Macerata	Macerata	»	—	49	—	49	—	—
	»	»	Mogliano	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Montecassiano	»	—	11	—	7	—	4
	»	»	Montefano	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Montelupone	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Pausula	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Treia	»	—	1	—	1	—	—
	Mantova	Asola	Asola	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Casalmoro	»	—	5	2	—	—	7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Mantova*	Asola	Casaloldo	bovina	—	20	—	9	—	11
	»	»	Castelgoffredo	»	—	35	10	—	—	45
	»	»	Piubega	»	1	—	19	—	—	19
	»	Bozzolo	Bozzolo	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Gazoldo	»	—	34	—	15	—	19
	»	»	Marcaria	»	—	—	69	—	—	69
	»	»	Rivarolo	»	—	20	25	—	—	45
	»	»	Rodigo	»	—	84	—	—	—	84
	»	»	San Martino	»	—	12	—	—	—	12
	»	Canneto	Acquanegro	»	—	—	28	—	—	28
	»	»	Canneto Oglio	»	—	—	12	—	—	12
	»	»	Casalromano	»	—	18	—	8	—	10
	»	Castiglione	Castiglione	»	—	23	—	10	—	13
	»	»	Guidizzolo	»	—	20	—	7	—	13
	»	Gonzaga	S. Benedetto Po	»	—	—	13	—	—	13
	»	»	Suzzara	»	—	20	—	11	—	9
	»	Mantova	Bagnolo	»	—	96	—	70	—	26
	»	»	Castelbelforte	»	—	25	—	15	—	10
	»	»	Castellucchio	»	—	15	18	—	—	33
	»	»	Curtatone	»	—	3	25	3	—	25
	»	»	Marmirolo	»	—	22	—	12	—	10
	»	»	Borgoforte	»	—	—	28	—	—	28
	»	»	Porto Mantovano	»	—	16	—	9	—	7
	»	»	Roverbella	»	—	36	—	20	—	16
	»	»	Virgilio	»	—	5	—	—	—	5
	»	Ostiglia	Serravalle Po	»	—	25	—	12	—	13
	»	»	Sustinente	»	—	14	—	—	—	14
	»	Revere	Quistello	»	—	28	—	10	—	18
	»	Sermide	Felonica	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Sermide	»	—	40	—	22	—	18
	»	Volta	Volta Mantovana	»	—	18	—	18	—	—
	»	Viadana	Sabbioneta	»	—	9	—	9	—	—
	Massa e Carr.	Massa	Carrara	»	—	29	—	20	—	9
	»	»	Massa	»	5	7	6	2	—	11
	»	»	Montignoso	»	1	16	1	5	—	12
	Messina	Castroreale	Malvagera	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Milazzo	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Moio Alcantara	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Mongiulli Melia	»	50	—	100	—	—	100
	»	Messina	Monforte S. Giorgio	»	—	1	—	1	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Abbiategrasso	Abbiategrasso . . .	bovina	6	158	84	128	—	114
	»	»	Albairate	»	5	30	134	24	—	140
	»	»	Bareggio	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Binasco	»	—	25	—	25	—	—
	»	»	Boffalora	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Casarile	»	—	103	—	90	—	13
	»	»	Casovezzo	»	—	28	—	28	—	—
	»	»	Cassinetta	»	—	1	1	—	—	2
	»	»	Cisliano	»	—	120	—	68	—	52
	»	»	Gaggiano	»	6	248	170	200	—	218
	»	»	Gudo Visc.	»	—	128	—	60	—	68
	»	»	Lacchiarella . . .	»	2	60	103	26	—	137
	»	»	Magenta	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Noviglio	»	1	60	25	60	—	25
	»	»	Ossona	»	—	17	6	10	—	13
	»	»	Robecchetto	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Robecco	»	—	39	—	25	—	14
	»	»	Rosate	»	—	82	—	30	—	52
	»	»	Vermezzo	»	—	50	—	40	—	10
	»	»	Zelo Sur.	»	1	—	24	—	1	23
	»	»	Zibido S. G.	»	2	22	54	—	—	76
	»	»	Cornaredo	»	1	2	6	2	—	6
	»	»	Nerviano	»	—	7	—	5	—	2
	»	»	Parabiago	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Rho	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Sesto Calende . . .	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Solbiate	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Abbadia	»	1	21	50	21	—	50
	»	»	Boffalora	»	1	12	5	8	—	9
	»	»	Casaletto	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Casolmaisco	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Casalpusterlengo . .	»	—	17	—	4	—	13
	»	»	Casella	»	1	—	84	—	—	84
	»	»	Cavenago	»	1	21	15	21	—	15
	»	»	Corte Pal.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Graffignana	»	—	65	—	59	—	6
	»	»	Lodi	»	6	104	218	—	—	322
	»	»	Maleo	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Merlino	»	—	26	—	26	—	—
	»	»	Mussalengo	»	1	—	6	—	—	6

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Lodi	Paullo	bovina	3	52	47	28	4	67
	»	»	Sant'Angelo	»	—	47	6	—	—	53
	»	»	Senna	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Tribiano	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Turano	»	—	35	40	28	—	47
	»	»	Villavesco	»	1	152	101	140	—	113
	»	»	Zelobuompersico	»	—	52	—	—	—	52
	»	Milano	Baggio	»	1	46	33	46	—	33
	»	»	Basilio	»	—	4	16	—	—	20
	»	»	Bellinzago	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Bucinasco	»	2	—	17	—	—	17
	»	»	Busnago	»	—	5	3	—	—	8
	»	»	Bussero	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Carpiano	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Cassano A.	»	2	—	10	—	—	10
	»	»	Cassina Pecci	»	—	57	—	—	—	57
	»	»	Cerro	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Cesano B.	»	—	27	—	20	—	7
	»	»	Chiaravalle	»	1	—	5	—	—	5
	»	»	Cornate	»	—	3	6	—	—	9
	»	»	Corsico	»	1	9	20	—	—	29
	»	»	Cusago	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Gessate	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Gorgonzola	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Lambrate	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Liscate	»	1	7	80	—	—	87
	»	»	Mediglia	»	2	87	181	50	—	218
	»	»	Milano	»	4	67	22	—	2	87
	»	»	Pantigliate	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Peschiera	»	2	71	77	—	4	144
	»	»	Pieve E.	»	1	103	40	103	—	40
	»	»	Pozzo	»	1	—	2	—	1	1
	»	»	Pozzuolo M.	»	—	20	—	20	—	—
	»	»	Rodano	»	1	112	60	—	—	172
	»	»	San Donato	»	1	12	13	—	—	25
	»	»	S. Giuliano	»	1	7	2	7	—	2
	»	»	Segrate	»	1	98	81	90	—	89
	»	»	Settala	»	2	—	18	—	—	18
	»	»	Settimo	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Trenno	»	—	3	—	3	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Milano*	Milano	Trezzano Nav. . . .	bovina	2	52	66	—	3	115
	»	»	Truccazzano . . .	»	—	74	—	70	—	4
	»	»	Vigentino	»	—	29	—	29	—	—
	»	»	Vignate	»	—	27	—	—	—	27
	»	»	Vizzola	»	1	40	6	—	—	46
	»	Monza	Bellusco	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Besana B.	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Briosco	»	2	—	6	—	—	6
	»	»	Brugherio	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Burago	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Carate B.	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Cavenago	»	1	—	7	—	—	7
	»	»	Meda	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Monza	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Triuggio	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Velate	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Vimodrone	»	1	—	6	—	—	6
	Modena	Mirandola	Camposanto	»	1	—	8	—	1	7
	»	»	Concordia	»	1	6	3	—	—	9
	»	»	Finale	»	2	22	13	16	—	19
	»	»	Mirandola	»	1	2	6	2	1	5
	»	»	S. Felice	»	—	14	—	14	—	—
	»	»	S. Possidonio . . .	»	—	2	—	—	—	2
	»	Modena	Bastiglia	»	—	10	—	8	—	2
	»	»	Bomporto	»	3	40	10	12	—	38
	»	»	Carpi	»	1	78	10	60	2	26
	»	»	Castelnuovo . . .	»	—	30	—	30	—	—
	»	»	Castelvetro. . . .	»	5	85	40	34	—	91
	»	»	Fiorano	»	—	20	—	15	—	5
	»	»	Formigine	»	—	39	—	31	—	8
	»	»	Guiglia	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Maranello	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Modena	»	7	111	163	—	—	274
	»	»	Nonantola	»	4	92	32	47	—	77
	»	»	Novi	»	—	9	2	9	—	2
	»	»	Prignano	»	2	2	18	—	—	20
	»	»	Ravarino	»	7	66	85	56	—	95
	»	»	S. Cesario	»	2	4	14	—	—	18
	»	»	Soliera	»	1	11	1	—	—	12

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Modena*	Modena	Spilamberto . . .	bovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Vignola	»	—	2	—	2	—	—
	»	Pavullo	Fanano	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	Pavullo	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Sestola.	»	1	71	11	42	2	38
	Napoli	Castellammare	Agerola	»	9	12	18	12	—	18
	»	»	Boscoreale	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Boscotrecase . . .	»	4	4	12	—	—	16
	»	»	Castellammare . .	»	—	4	30	4	—	30
	»	»	Piano di Sorrento .	»	2	—	10	4	—	6
	»	»	Sant'Agnello	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Torre Annunziata .	»	3	7	6	3	—	10
	Novara	Biella	Biella	»	—	4	—	4	—	—
	»	Domodossola	Crevoladossola . .	»	—	70	—	70	—	—
	»	»	Crodo	»	1	—	2	—	—	2
	»	Novara	Bellinzago	»	7	30	15	28	1	16
	»	»	Borgolavezzaro . .	»	2	122	2	86	—	38
	»	»	Borgomanero. . . .	»	—	23	—	—	—	23
	»	»	Borgovercelli . . .	»	5	56	19	61	—	14
	»	»	Caltignaga	»	1	37	25	30	—	32
	»	»	Casaleggio	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Casalino	»	7	100	34	77	25	32
	»	»	Id.	suina	—	68	—	68	—	—
	»	»	Casalvolone	bovina	2	120	128	120	—	128
	»	»	Cressa	»	1	4	1	4	—	1
	»	»	Cureggio	»	8	12	25	28	—	9
	»	»	Maggiora	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Nibbiola	»	—	20	30	19	—	31
	»	»	Novara	»	—	641	79	330	20	370
	»	»	Id.	suina	—	55	68	50	—	73
	»	»	Romagnano	bovina	1	—	14	—	—	14
	»	»	San Pietro	»	—	179	—	112	—	67
	»	»	Soriso	»	—	—	1	—	—	1
	»	»	Trecate	»	—	75	—	—	—	75
	»	»	Tornaco	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Vinzaglio	»	—	29	—	—	—	29
	»	Vercelli	Caresana	»	1	—	53	—	—	53
	»	»	Lignana	»	2	70	41	20	—	91
	»	»	Livorno P.	»	2	—	36	—	—	36
	»	»	Partengo	»	—	8	—	—	—	8

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Novara*	Vercelli	Ronsecco	bovina	1	2	22	1	—	23
	»	»	Tronzano	»	—	48	—	20	—	28
	»	»	Vercelli	»	—	6	—	4	—	2
	Padova	Camposamp.	Borgoricco	»	—	19	—	—	—	19
	»	»	Campodarsego . . .	»	—	43	—	43	—	—
	»	»	Campo San Piero .	»	—	66	—	—	—	66
	»	»	Campo S. Martino .	»	—	26	—	—	—	26
	»	»	Loreggia	»	2	9	2	—	—	11
	»	»	Massanzago	»	4	31	20	24	—	27
	»	»	Piombino	»	1	31	11	—	—	42
	»	»	S. Giustino in Colle	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	S. Giorgio Pertiche.	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Trebaseleghe . . .	»	2	26	18	6	—	38
	»	»	Villa Delconte . . .	»	—	19	—	—	—	19
	»	»	Villanova	»	2	—	17	—	—	17
	»	Cittadella	Carmignano	»	4	267	130	—	—	397
	»	»	Cittadella	»	4	280	39	145	1	173
	»	»	Fontaniva	»	—	93	—	60	—	33
	»	»	Galliera	»	1	16	3	—	—	19
	»	»	Gazzo	»	—	15	20	—	—	35
	»	»	San Martino di L. .	»	—	48	17	9	—	56
	»	»	Tombolo	»	—	15	—	—	—	15
	»	Conselve	Anguillara	»	1	18	14	—	—	32
	»	»	Arre	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Bagnoli	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Candiana	»	—	11	—	—	—	11
	»	Monselice	Monselice	»	1	75	14	—	—	89
	»	»	S. Pietro Vimin. .	»	—	8	—	—	—	8
	»	Montagnana	Megliarino S. F. . .	»	—	4	—	4	—	—
	»	Padova	Abano	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Albignasego	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Casalserugo	»	1	20	2	—	—	22
	»	»	Mestrino . . .	»	1	—	22	—	—	22
	»	»	Noventa	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Padova	»	4	96	30	64	1	61
	»	»	Piazzola	»	4	20	160	—	—	160
	»	»	Rubano	»	1	3	2	—	—	5
	»	»	Saccolongo	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Selvazzano.	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Saonara	»	—	11	—	6	—	5

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Padova*	Padova	Torreglia	bovina	—	9	—	1	—	8
	»	»	Veggiano	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Vigonza	»	1	7	4	5	—	6
	»	»	Villafranca.	»	1	4	9	—	—	13
	»	Pieve di Sacco	Arzergrande . . .	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Bovolenta	»	2	—	4	—	—	4
	»	»	Brugine	»	2	2	15	2	—	15
	»	»	Legnaro	»	2	10	10	—	—	20
	»	»	Piove	»	1	2	2	—	—	4
	»	»	Polverara	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	S. Angelo di P. . .	»	3	—	6	—	—	6
	Palermo	Corleone	Bisacquino	»	—	—	20	—	—	20
	»	»	Chiusa Sel.	»	4	—	11	6	—	5
	»	»	Id.	caprina	4	—	53	23	—	30
	»	»	Id.	suina	1	—	1	1	—	—
	»	»	Contessa Entellina .	bovina	—	—	6	—	—	6
	»	»	Giuliana	»	—	—	35	5	—	30
	»	»	Palazzo Adriano . .	»	6	—	18	—	—	18
	»	»	Prizzi	»	—	—	15	—	—	15
	»	Palermo	Carini	»	—	—	15	—	—	15
	»	»	Cinisi	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	3	1	2	—	2
	»	»	Monreale.	bovina	—	16	12	14	·	14
	»	»	Id.	ovina	—	30	23	25	—	28
	»	»	Palermo	bovina	—	94	422	—	385	131
	»	»	Id.	suina	—	56	125	—	114	67
	»	»	Parco	ovina	—	30	—	—	—	30
	»	»	Santa Flavia . . .	bovina	—	5	—	—	—	5
	»	Termini	Caccamo	»	—	—	30	—	—	30
	»	»	Caltavuturo	»	—	—	100	—	—	100
	»	»	Id.	caprina	—	—	50	—	—	50
	»	»	Cerda	bovina	—	—	8	—	—	8
	»		Id.	suina	—	—	100	—	—	100
	»	»	Lercara	bovina	—	26	10	—	—	36
	»	»	Id.	ovina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Montemaggiore . .	bovina	—	165	—	65	—	100
	»	»	Id.	ovina	—	5	—	—	—	5
	»	»	Id.	suina	—	2	—	—	—	2
	Parma	Borgo S. Donn.	Borgo San Donnino.	bovina	—	30	—	—	—	30
	»	»	Busseto	»	—	60	—	—	—	60

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Parma*	Borgo S. Don	Fontanellato	bovina	—	18	—	—	—	18
	»	»	Medesano	»	—	26	—	—	—	26
	»	»	Noceto	»	—	208	—	208	—	—
	»	»	Polesine Bam.	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Salsomaggiore	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Sissa	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Trecasali	»	—	2	3	—	—	5
	»	»	Zibello	»	—	22	—	—	—	22
	»	Parma	Collecchio	»	—	96	—	49	—	47
	»	»	Cortile	»	—	189	25	—	—	214
	»	»	Golese	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Lisignano	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Montechiarugolo	»	—	77	—	25	—	52
	»	»	Id.	suina	2	—	46	—	8	38
	»	»	San Lazzaro	bovina	—	94	—	—	—	94
	»	»	San Pancrazio	»	1	5	5	—	—	10
	»	»	Torrile	»	—	129	—	70	—	59
	»	»	Traversetolo	»	—	34	17	12	2	37
	»	»	Id.	suina	1	—	1	—	—	1
	»	»	Vigatto	bovina	4	123	94	99	—	118
	Pavia	Bobbio	Cella di Bobbio	»	—	43	4	43	—	4
	»	»	Santa Margherita	»	—	17	—	11	—	6
	»	Mortara	Ceretto	»	3	60	52	27	1	84
	»	»	Cozzoli	»	2	8	60	4	—	64
	»	»	Garbasco	»	3	2	32	2	—	32
	»	»	Langosco	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Merle	»	—	232	—	—	—	232
	»	»	Otrobiano	»	—	5	7	5	—	7
	»	»	Pasona	»	2	—	40	—	—	40
	»	»	Robbio	»	2	2	75	—	—	77
	»	»	Vigevano	»	2	114	78	—	2	190
	»	»	Zerbolò	»	3	—	263	—	—	263
	»	Pavia	Albuzzano	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Baselica	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Belgioioso	»	1	29	7	—	—	36
	»	»	Carbonara	»	1	—	36	—	—	36
	»	»	Costa de' Nobili	»	1	284	8	264	—	28
	»	»	Id.	»	—	60	—	60	—	—
	»	»	Cusa Carpignano	»	1	—	13	13	—	—
	»	»	Fossarmato	»	3	70	26	60	—	36

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Pavia*	Pavia	Gesenzago	«	—	3	—	3	—	—
	»	»	Landriano	«	2	59	30	55	—	34
	»	»	Lardirago	bovina	2	—	100	—	—	100
	»	»	Id.	suina	1	—	3	—	—	3
	»	»	Pavia	bovina	1	10	15	10	—	15
	»	»	Rognano	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Roncaso	»	2	11	118	—	—	129
	»	»	Pieve Albignola . .	»	2	—	46	—	—	46
	»	»	S. Cristina	»	1	—	50	—	—	50
	»	»	S. Martino	»	—	135	—	90	—	45
	»	»	Siziano.	»	—	100	—	25	—	75
	»	»	Trivolzio.	»	—	105	—	105	—	—
	»	Voghera	Branduzzo	»	1	2	6	2	—	6
	»	»	Bressana.	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Castana	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	Castelletto Po . . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Cicognola	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Pancarana	»	4	—	18	—	—	18
	»	»	Rivanazzano . . .	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Stradella	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Voghera	»	—	44	—	29	—	15
	Pesaro-Urb.	Urbino	Cagli.	»	—	5	1	—	—	6
	»	»	Frontone.	»	—	9	—	—	—	9
	»	»	Macerata Fel. . . .	»	—	11	—	—	—	11
	»	»	Pennabilli	»	—	5	—	5	—	—
	Piacenza	Fiorenzola	Alzeno	»	—	21	—	—	—	21
	»	»	Cadeo	»	1	11	6	11	—	6
	»	»	Carpaneto	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Cortemaggiore . . .	»	1	19	13	19	—	13
	»	»	Fiorenzola	»	—	11	—	11	—	—
	»	»	Villanova	»	1	20	13	—	—	33
	»	»	Id.	suina	—	25	—	—	—	25
	»	Piacenza	Calendasco.	bovina	—	50	—	40	—	10
	»	»	Caorso	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Gossolengo	»	3	26	40	—	—	66
	»	»	Monticelli	»	1	62	4	—	—	66
	»	»	Pontenure	»	1	11	6	11	—	6
	»	»	Rottofreno	»	—	67	—	67	—	—
	»	»	Riversaro	»	1	50	17	10	—	57
	»	»	Sant'Antonio . . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	San Lazzaro . . .	»	1	28	20	—	—	48

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Piacenza	Vigolzone	bovina	—	24	—	10	—	14
	Perugia	Perugia	Baschi	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Corciano	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Marsciano	»	—	5	—	5	—	—
	»	Rieti	Fara Sabina	ovina	—	60	—	60	—	—
	»	»	Rieti	bovina	—	48	—	48	—	—
	»	»	Id.	suina	—	3	—	3	—	—
	»	Spoleto	Cascia	bovina	—	9	—	9	—	—
	»	»	Id.	ovina	—	74	—	74	—	—
	»	»	Id.	suina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Norcia	bovina	—	55	—	55	—	—
	»	Terni	Pogliano	»	—	5	-	5	—	—
	Pisa	Pisa	B. S. Giuliano . . .	»	6	32	30	10	—	52
	»	»	Bientina	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Calcinaia.	»	—	7	—	3	—	4
	»	»	Cascina	»	6	61	20	30	—	51
	»	»	Castellina M. . . .	»	2	18	12	10	—	20
	»	»	Collesalvetti	»	1	21	5	—	—	26
	»	»	Crespina	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Fauglia	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Lari	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Lorenzana	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Orciano P.	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Palaia	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Pisa	»	1	170	50	—	—	220
	»	»	Peccioli	»	—	36	—	—	—	36
	»	»	Ponzacco.	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Vecchiano	»	—	40	—	23	—	17
	»	Volterra	Castagneto.	»	—	20	—	3	—	17
	»	»	Cecina	»	—	11	—	—	—	11
	»	»	Montecatini V. C. .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Montescudaio . . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Piombino	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Volterra	»	—	15	—	—	—	15
	Potenza	Lagonegro	Senise	»	1	—	13	—	1	12
	»	Matera	Paraguso	»	1	—	150	—	—	150
	»	Potenza	Potenza	»	—	125	—	2	—	123
	»	»	Id.	ovina	—	200	—	—	—	200
	»	»	Id.	suina	—	15	—	15	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Ravenna*	Faenza	Faenza.	bovina	—	19	—	18	—	1
	»	»	Id.	suina	—	15	—	15	—	—
	»	Lugo	Bagnacavallo. . . .	bovina	—	9	—	9	—	—
	»	»	Conselice	»	2	32	27	32	1	26
	»	»	Lugo	»	—	32	—	—	—	32
	»	Ravenna	Ravenna	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Russi	»	—	10	—	—	—	10
	Reggio Cal.	Gerace Mar.	Casignana	»	—	20	—	4	—	16
	»	»	Grotteria	»	—	20	—	10	—	10
	»	»	Id.	ovina	—	200	—	120	—	80
	»	»	Mammola	bovina	—	10	—	—	—	10
	»	»	Id.	caprina	—	41	—	—	—	41
	»	»	Id.	ovina	—	60	—	—	—	60
	»	»	Monasterace	bovina	—	11	—	10	1	—
	»	»	Id.	ovina	—	55	—	30	—	25
	»	»	Id.	suina	—	1	—	—	1	—
	»	»	Id.	caprina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Palizzi	bovina	1	3	1	3	—	1
	»	»	Platì	bovina	—	33	—	21	—	12
	»	»	Id.	ovina	—	128	—	105	—	23
	»	»	Id.	caprina	—	148	—	128	—	20
	»	»	San Luca	bovina	20	4	125	4	30	95
	»	»	Id.	ovina	18	10	750	—	230	530
	»	»	Id.	caprina	12	—	1125	—	185	940
	»	»	Id.	suina	8	—	45	—	15	30
	»	Palmi	Cittanova	ovina	—	19	—	19	—	—
	»	»	Molochio	»	—	25	—	25	—	—
	»	Reggio Calab.	Bagaladi	bovina	—	8	—	4	—	4
	»	»	Melito	»	2	18	4	16	1	5
	»	»	Id.	ovina	—	46	—	46	—	—
	Reggio Em.	Guastalla	Campagnola . . .	bovina	—	46	—	46	—	—
	»	»	Guastalla	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Reggiolo	»	—	8	—	8	—	—
	»	Reggio Em.	Baiso.	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Casalgrande	»	7	55	74	50	5	74
	»	»	Cavriago	»	7	—	34	—	—	34
	»	»	Id.	suina	1	—	10	—	—	10
	»	»	Montecchio	bovina	1	—	6	—	—	6
	»	»	Gattatico	»	—	18	—	17	1	—
	»	»	Reggio Emilia . . .	»	5	24	27	—	7	44

MALATTIA	COMUNE	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Reggio Em.*	Reggio Em.	Rubiera	bovina	—	82	—	82	—	—
	»	»	Scandiano	»	5	11	52	11	—	52
	»	»	San Martino in V. .	»	—	35	—	32	3	—
	»	»	Sant'Ilario	»	—	16	—	16	—	—
	»	»	Corneto Tarquinia .	»	—	5	—	—	—	5
	Roma	Civitavecchia	Montalto.	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Monte Romano . .	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Roma	»	—	10	—	—	—	10
	»	Roma	Id.	ovina	—	20	30	20	—	30
	»	»	Id.	suina	—	3	—	—	—	3
	»	»	Cisterna	bovina	—	8	—	—	—	8
	»	Velletri	Sezze	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Calcata	»	—	10	—	10	—	—
	»	Viterbo	Adria	»	3	7	78	64	—	21
	Rovigo	Adria	Cà Emo	»	—	109	—	109	—	—
	»	»	Corbola	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Pettorazza	»	—	65	—	65	—	—
	»	»	Calto	»	—	—	15	15	—	—
	»	Massa Super.	Ceregnara	»	2	—	71	—	—	71
	»	Rovigo	Costa	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Eboli	»	—	490	—	200	—	290
	Salerno	Campagna	Amalfi	»	19	29	22	8	—	43
	»	Salerno	Angri	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Cava dei Tirreni .	»	—	8	—	7	—	1
	»	»	Conca M.	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Fisciano	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Montepulciano . .	»	1	—	2	—	—	2
	Siena	Montepulciano	Id.	suina	1	—	10	—	—	10
	»	»	Asciano	bovina	7	71	9	51	5	24
	»	Siena	Chiusdino	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Colle Val d'Elsa . .	»	2	1	8	1	—	8
	»	»	Gaiole	»	—	30	—	24	—	6
	»	»	Id.	ovina	—	1	—	1	—	—
	»	»	Id.	suina	—	24	—	12	—	12
	»	»	Monte Rizz.	bovina	—	—	1	1	—	—
	»	»	Monteroni	»	—	53	—	—	—	53
	»	»	Monticiano	»	2	12	4	8	1	7
	»	»	Id.	ovina	—	3	—	2	—	1
	»	»	Murlo	bovina	—	4	—	4	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Siena*	Siena	Poggibonsi	bovina	3	—	15	—	—	15
	»	»	Id.	suina	1	—	4	—	—	4
	»	»	Radda	bovina	—	10	—	—	—	10
	»	»	Id.	ovina	—	44	39	—	—	83
	»	»	Id.	suina	—	7	1	—	—	8
	»	»	San Gimignano . .	bovina	—	15	—	10	—	5
	»	»	Id.	ovina	—	6	—	6	—	—
	»	»	Id.	suina	—	8	—	8	—	—
	»	»	Siena	bovina	3	62	8	10	—	60
	»	»	Id.	ovina	—	80	—	—	—	80
	»	»	Id.	suina	—	16	—	—	—	16
	»	»	Sovicille	bovina	6	36	26	22	—	40
	»	»	Id.	ovina	2	12	30	18	—	24
	»	»	Id.	suina	—	17	—	17	—	—
	Siracusa	Modica	Modica	bovina	—	3	3	3	—	3
	»	Noto	Avola	»	—	33	—	15	—	18
	Sondrio	Sondrio	Castione	»	—	116	—	80	—	36
	»	»	Cedrasco	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Cosio	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Fusine	»	1	—	8	—	—	8
	»	»	Mese	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Morbegno	»	5	—	30	—	—	30
	»	»	Piantedo	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Samolaco	»	—	53	—	20	—	33
	»	»	Sondrio	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Teglio	»	—	28	—	12	—	16
	Torino	Aosta	Aosta	»	—	8	—	8	—	—
	»	Ivrea	Mazzè	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Vische	»	1	—	5	—	1	4
	»	Pinerolo	Buriasco	»	1	39	2	—	—	41
	»	»	Cumiana	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	San Secondo . . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Scalenghe	»	2	—	12	—	—	12
	»	»	Id.	ovina	1	—	12	—	—	12
	»	»	Vigone	bovina	1	100	14	62	—	52
	»	»	Id.	suina	1	—	31	—	—	31
	»	»	Villafranca P. . . .	bovina	1	27	20	27	—	20
	»	»	Virle.	suina	—	37	8	30	—	15
	»	Susa	Borgone	bovina	—	3	—	3	—	—
	»	»	Buttigliera	»	4	—	7	—	—	7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI nuovi ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Torino*	Susa	Coazze	bovina	8	—	22	—	—	22
	»	»	Giaveno	»	13	21	30	20	12	19
	»	»	Trana	»	2	—	4	—	—	4
	»	Torino	Arignano	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Baldissero	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Cambiano	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Carmagnola	»	2	22	18	22	—	18
	»	»	Candiolo	»	3	—	13	13	—	—
	»	»	Carignano	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Chieri	»	—	26	—	15	—	11
	»	»	Chivasso	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Moncalieri	»	3	—	13	—	—	13
	»	»	Monteu da Po . . .	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Nichelino	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	S. Maurizio	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Pianezza	»	—	31	—	—	—	31
	»	»	Id.	ovina	—	86	—	—	—	86
	»	»	Poirino	bovina	—	9	—	9	—	—
	»	»	Pino Torinese . . .	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Piossasco	»	1	5	6	6	1	4
	»	»	Pralormo	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Riva F. Chieri . . .	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Trofarello	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Torino	»	1	—	3	—	—	3
	»	»	Venaria Reale . . .	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Villastellone . . .	»	—	10	—	10	—	—
	Trapani	Alcamo	Calatafimi	»	—	8	—	3	—	5
	»	»	Id.	caprina	—	—	17	—	—	17
	»	Trapani	Monte S. Giuliano .	bovina	—	6	—	—	—	6
	»	»	Paceco	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Trapani	»	—	14	—	6	—	8
	»	»	Id.	ovina	—	—	12	—	1	11
	Treviso	Asolo	Altivole	bovina	2	20	15	10	—	25
	»	»	S. Zenone	»	1	32	3	10	—	25
	»	Castelfranco	Castello di Godego	»	—	17	—	5	—	12
	»	»	Castelfranco . . .	»	5	49	101	20	—	130
	»	»	Loria	»	—	100	—	41	—	59
	»	»	Riese	»	—	13	—	2	—	11
	»	Conegliano	Codognè	»	—	12	—	3	—	9
	»	»	Cordignano	»	2	98	18	20	—	96

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Treviso*	Conegliano	Cordigliano	bovina	—	70	—	15	—	55
	»	»	Godega	»	—	21	—	5	—	16
	»	»	Mareno	»	1	26	11	10	—	27
	»	»	Orsago	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Refrontolo	»	—	8	—	2	—	6
	»	»	S. Fiore	»	—	35	—	10	—	25
	»	»	S. Lucia	»	—	66	—	20	—	46
	»	»	S. Vendemiano	»	—	50	—	15	—	35
	»	»	Susegana	»	—	16	—	4	—	12
	»	Montebelluna	Arcade	»	—	90	—	20	—	70
	»	»	Caerano	»	—	53	—	13	—	40
	»	»	Cornuda	»	—	40	—	20	—	20
	»	»	Crocetta T.	»	1	—	12	—	—	12
	»	»	Montebelluna	»	4	90	30	10	—	110
	»	»	Nervera	»	—	9	—	2	—	7
	»	»	Pederobba	»	2	10	23	10	—	23
	»	»	Trevignano	»	2	—	24	—	—	24
	»	»	Valpago	»	4	130	35	30	—	135
	»	Oderzo	Chiarasco	»	1	—	13	—	—	13
	»	»	Fontanelle	»	1	—	15	—	—	15
	»	»	Oderzo	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Piavon	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Ponte	»	—	9	—	9	—	—
	»	Treviso	Breda di P.	»	1	48	9	10	—	47
	»	»	Carbonera	»	—	20	—	5	—	15
	»	»	Casale	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Istrana	»	—	7	—	2	—	5
	»	»	Maserada	»	—	20	—	5	—	15
	»	»	Mogliano	»	—	20	—	10	—	10
	»	»	Monastier	»	—	31	—	10	—	21
	»	»	Paese	»	—	40	—	10	—	30
	»	»	Ponzano	»	—	76	—	20	—	56
	»	»	Povegliano	»	3	12	33	12	—	33
	»	»	San Biagio	»	—	102	—	20	—	82
	»	»	Treviso	»	1	55	5	15	—	45
	»	»	Vedelago	»	—	35	—	10	—	25
	»	»	Villorba	»	1	40	9	10	—	39
	»	Valdobbiadene	Farra di Soligo	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Maniago	»	—	10	—	5	—	5
	»	»	Segusino	»	5	7	46	7	—	46

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Treviso*	Valdobbiadene	Sernaglia	bovina	1	38	3	10	—	31
	»	Vittorio	Cison	»	—	48	—	10	—	33
	»	»	Colle	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Fregona	»	—	7	—	7	—	—
	Udine	Pordenone	Aviano	»	1	23	4	—	—	27
	»	»	Morsano Tag. . . .	»	—	5	31	4	—	32
	»	»	Pasiano P. S. . . .	»	—	4	—	—	1	3
	»	»	Sacile	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Sesto	»	—	9	—	—	—	9
	»	Tolmezzo	Amaro	»	6	17	23	5	—	35
	»	»	Tolmezzo	»	—	7	—	7	—	—
	»	Udine	Martignacco	»	—	21	10	—	—	24
	»	»	Merello	»	3	31	6	15	—	22
	»	»	Gemona	»	6	37	15	10	3	39
	»	»	Pagagna	»	2	—	12	—	—	12
	»	»	Sistizza	»	5	11	25	—	1	35
	Venezia	Dolo	Campagna	»	1	17	6	17	—	6
	»	»	Campolongo . . .	»	—	19	—	14	—	5
	»	»	Camponogaro . . .	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Dolo	»	3	53	28	13	1	67
	»	»	Id.	ovina	1	—	26	—	—	26
	»	»	Fossò	bovina	1	1	3	1	—	3
	»	»	Mira	»	13	93	206	—	—	299
	»	»	Stra	»	2	11	4	11	—	4
	»	»	Vigonovo	»	1	5	2	—	—	7
	»	Mestre	Martellago	»	1	51	10	26	—	35
	»	»	Mestre	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Spinea	»	1	9	6	—	—	15
	»	Mirano	Noale	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Pianiga	»	1	30	4	—	—	34
	»	»	S. Maria Sal. . . .	»	3	49	13	6	—	56
	»	»	Scorzè	»	2	81	4	56	—	29
	»	Portogruaro	S. Sticco	»	—	6	—	6	—	—
	»	S. Donà	Fossalta Piave . . .	»	1	3	18	—	—	21
	»	»	Meolo	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Noventa	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	S. Donà	»	—	5	—	5	—	—
	Verona	Caprino Ver.	Ferrara M. B. . . .	»	—	21	—	21	—	—
	»	Cologna	Cologna Veneta . .	»	—	26	—	15	—	11

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Verona*	Cologna Ven.	Roveredo di Guà .	bovina	—	13	—	7	—	6
	»	»	Zimella	»	—	8	—	—	—	8
	»	Grezzana	Bosco Chiesa N. . .	»	—	6	—	6	—	—
	»	Isola della Sc	Bovolone	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Isola della Scala . .	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	Salizzole	»	—	16	—	16	—	—
	»	Legnago	Concamarise	»	—	7	—	7	—	—
	»	S. Boni io	Veronella	»	—	5	—	5	—	—
	»	San Pietro	Fumano	»	—	8	—	8	—	—
	»	»	Pescantina	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	S. Ambrogio di V. .	»	—	16	—	7	—	9
	»	»	San Pietro	»	—	7	—	2	—	5
	»	Verona	Quinzano	»	—	4	—	4	—	—
	»	»	Ronco all'Adige . .	»	1	4	6	4	—	6
	»	Villafranca	Mozzecane	»	—	5	—	5	—	—
	»	»	Villafranca	»	—	5	—	—	—	5
	Vicenza	Bassano	Mussolente	»	3	36	38	—	—	74
	»	»	Romano	»	—	15	—	4	—	11
	»	»	Rosà.	»	—	7	—	7	—	—
	»	»	Rossano	»	—	19	—	—	—	19
	»	»	Tezze	»	—	11	—	—	—	11
	»	Lonigo	Agugliaro	»	—	16	—	—	—	16
	»	Marostica	Breganze	»	1	—	11	—	—	11
	»	»	Fara	»	—	29	—	—	—	29
	»	»	Pozzoleone	»	—	12	—	12	—	—
	»	»	Sandrigo.	»	3	111	36	—	—	147
	»	Schio	Malo.	»	3	37	12	—	—	49
	»	»	S. Orso	»	—	26	—	8	—	80
	»	»	Schio	»	3	2	43	—	—	45
	»	Thiene	Carrè	»	2	11	4	—	—	15
	»	»	Zanè.	»	—	5	—	5	—	—
	»	Vicenza	Bolzano	»	—	65	—	26	—	39
	»	»	Bressannito	»	—	18	—	18	—	—
	»	»	Camisano	»	5	35	57	—	—	92
	»	»	Grumolo	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Quinto	»	2	—	26	—	—	26
	»	»	Vicenza	»	1	21	20	10	—	31
					1267	45082	18605	18548	1297	43842

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Ancona*	Ancona	Offagna	—	2	—	3	—	1	2
	»	»	Osimo	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	S. Maria Nuova	—	1	—	2	—	2	—
	Aquila	Avezzano	Gioia	—	—	—	14	—	1	13
	»	Cittaducale	Petrella	—	—	7	—	—	—	7
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	15	4	—	—	19
	»	»	Bucine	—	1	—	3	—	2	1
	»	»	Cortona	—	—	107	—	90	—	17
	»	»	Foiano	—	—	4	—	—	1	3
	»	»	Lucignano	—	2	—	2	—	2	—
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Ascoli	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Venarotta	—	—	2	—	—	—	2
	Avellino	S. Ang. Lomb.	Aquilonia	—	2	4	3	4	—	3
	»	»	Bisaccia	—	2	—	2	—	—	2
	Cagliari	Oristano	Samugheo	—	1	4	57	—	43	18
	Campobasso	Isernia	Castel del Giudice	—	—	3	—	—	—	3
	»	Larino	Rotello	—	3	—	3	—	2	1
	»	»	S. Croce di Mag.	—	10	—	13	—	5	8
	Catanzaro	Catanzaro	Chiaravalle	—	1	—	4	—	2	2
	»	»	Isca	—	—	—	8	—	8	—
	»	»	Montepaone	—	—	—	36	—	11	25
	»	Cotrone	Roccabernarda	—	—	—	3	—	2	1
	»	»	Stongoli	—	—	51	170	91	100	30
	»	»	Umbriatico	—	—	—	6	—	6	—
	»	Monteleone	Maierato	—	—	—	14	—	7	7
	Cosenza	Castrovillari	Villapiana	—	—	—	5	2	3	—
	»	Cosenza	Lattarico	—	—	3	1	—	2	2
	»	»	Torano Castello	—	—	—	6	—	1	5
	»	Paola	Orsomarzo	—	—	—	10	—	9	1
	Cremona	Casalmaggiore	Casalmaggiore	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Casalbuttano	—	—	250	—	—	—	250
	Foggia	Foggia	M. Sant'Angelo	—	—	208	—	—	14	194
	»	»	Vieste	—	—	33	—	—	—	33
	»	San Severo	Ischitella	—	3	—	12	—	10	2
	»	»	S. Marco	—	—	18	—	—	5	13
	»	»	San Paolo Civit.	—	—	8	—	—	3	5
	»	»	Torremaggiore	—	1	—	78	—	5	73
	Forlì	Cesena	Cesena	—	1	—	1	—	—	1
	Grosseto	Grosseto	S. Fiora	—	1	—	11	—	11	—
	Lecce	Gallipoli	Alliste	—	2	1	3	—	4	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Macerata*	Macerata	Portorecanati . . .	—	1	—	5	—	4	1
	»	»	Treia	—	1	—	1	—	—	1
	Parma	Parma	Felino	—	1	—	2	—	2	—
	Perugia	Perugia	Panicale	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Perugia	—	—	2	—	—	—	2
	»	Spoleto	Cascia	—	—	4	—	—	—	4
	Potenza	Potenza	Pietropertosa . . .	—	1	—	2	1	—	1
	Sassari	Alghero	Bonorva	—	2	10	3	10	3	—
	Siena	Siena	Sovicille	—	—	4	—	—	4	—
	Teramo	Teramo	Castel Castag. . . .	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Collecorvino	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Moscuso	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Teramo	—	1	—	2	—	—	2
					40	780	489	198	277	791
Morva e farcino	*Alessandria*	Casale	Pontestura	equina	1	5	1	—	1	—
	Ancona	Ancona	Senigallia	»	—	—	—	—	3	2
	Brescia	Brescia	Brescia	»	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Cuneo	Cuneo	»	1	—	1	—	1	—
	Ferrara	Comacchio	Migliarino	»	1	1	1	—	1	—
	Genova	Genova	Rivarolo	»	—	1	—	—	1	—
	Milano	Abbiategrasso	Noviglio	»	—	1	—	—	—	1
	»	Milano	San Giuliano . . .	»	—	—	—	—	—	1
	Novara	Novara	Borgovercelli . . .	»	1	1	1	—	1	—
	Padova	Monselice	Solesino	»	—	1	—	—	—	1
	Pavia	Mortara	Confienza	»	—	2	—	—	1	—
	Piacenza	Piacenza	Piacenza	»	—	1	—	—	1	1
	Pisa	Pisa	Calcinaia	»	—	—	—	—	—	1
	»	»	Pisa	»	1	1	1	—	—	1
	Roma	Frosinone	Ceccano	»	—	1	—	—	—	1
	»	Velletri	Sezze	»	—	1	—	—	—	1
	Salerno	Salerno	Minori	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Scafati	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Marzano	»	—	1	1	—	—	2
	Venezia	Chioggia	Cavarzere	»	1	—	1	—	—	1
					7	18	8	—	11	15
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Aquila*	Aquila	Aquila	ovina	—	45	—	—	—	45
	»	»	Bussi	»	1	20	5	—	—	25
	»	»	Camarda	»	—	78	—	—	—	78
	»	»	Collepietro	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Navelli	»	—	2300	—	—	—	2300
	»	»	Prato d'A.	»	—	100	—	—	—	100
	»	Avezzano	Bisegna	»	—	223	—	—	—	223
	»	»	Carsoli	»	—	260	—	—	—	260
	»	»	Opi	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Tagliacozzo	»	—	76	—	—	—	76
	»	Cittaducale	Leonessa	»	—	44	—	—	—	44
	»	»	Petrella	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Posta	»	—	44	—	—	—	44
	»	Sulmona	Castel di Sangro .	»	—	145	—	—	—	145
	»	»	Scanno	»	29	28	84	—	—	112
	Avellino	Ariano	Ariano.	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Casalbore	»	—	80	—	—	—	80
	»	Sant'Ang. L.	Bisaccia	»	—	150	—	—	—	150
	Firenze	Firenze	Firenze	equina	—	3	—	—	—	3
	Foggia	Bovino	Castelluccio	ovina	—	220	—	—	—	220
	»	»	Treia	»	2	—	770	—	—	770
	»	Foggia	Lucera	»	—	112	—	—	—	112
	»	»	Id.	equina	—	7	—	—	—	7
	»	»	Ortanova	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Roseto	ovina	—	358	—	—	—	358
	Girgenti	Girgenti	Girgenti	caprina	—	12	—	12	—	—
	»	»	S. Angelo Muscaro .	»	2	—	20	—	—	20
	Grosseto	Grosseto	Grosseto		1	120	—	—	—	120
	Lecce	Taranto	Castellaneta	»	—	509	—	—	—	509
	»	»	Ginosa	»	—	107	—	—	—	107
	Pavia	Pavia	Vidigulfo.	equina	2	—	3	—	—	3
	Perugia	Rieti	Labro	ovina	—	50	—	—	—	50
	»	»	Rieti	»	—	8	—	—	—	8
	»	Spoleto	Cerreto	»	—	209	—	—	—	209
	Potenza	Melfi	Forenza	»	—	155	—	5	—	150
	Reggio Cal.	Gerace	Mammola.	»	—	4	—	4	—	—
					37	5639	882	21	—	6500
Vaiuolo ovino e bovino	*Ancona*	Ancona	Cupramontana . .	ovina	—	7	—	—	—	7
	»	»	Serrasanquirico . .	»	—	12	—	—	—	12
					—	19	—	—	—	19

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 13 al 19 marzo 1911	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	*Bologna*	Bologna	Castel d'Argile. . .	canina	1	—	1	—	—	1
	Caltanissetta	Terranova	Mazzarino	equina	1	—	1	—	1	—
	Palermo	Palermo	Palermo	canina	—	12	—	—	2	10
	Parma	Parma	Parma	»	1	—	1	—	1	—
	Reggio Em.	Reggio E.	Reggio Emilia . . .	»	—	1	—	—	1	—
	Roma	Frosinone	Giuliano di Roma .	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	Roma	Roma	canina	2	—	2	—	2	—
	Venezia	Chioggia	Cavarzere	»	—	1	—	—	1	—
					6	14	6	—	9	11
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Scoppito	caprina	—	110	—	110	—	—
	Bari	Barletta	Andria	»	—	22	—	17	—	5
	»	»	Id.	ovina	—	20	—	12	—	8
	Lecce	Taranto	Castellaneta	»	—	106	—	34	—	72
	Potenza	Potenza	Palmira	»	—	40	—	—	—	40
	Roma	Roma	Roma	»	—	4000	—	—	—	4000
					—	4298	—	173	—	4125
RIEPILOGO										
Carbonchio ematico				bovina	21	—	22	—	22	—
Carbonchio sintomatico				bovina	2	—	2	—	2	—
Afte epizootica				bovina	—	—	—	—	—	—
				ovina	—	—	—	—	—	—
				caprina	—	—	—	—	—	—
				suina	—	—	—	—	—	—
					1267	45082	18605	18548	1297	43842
Malattie infettive dei suini				suina	40	780	489	198	277	794
Morva e farcino				equina	7	18	8	—	11	15
Rabbia				bovina	1	—	1	—	1	—
				equina	1	—	1	—	1	—
				canina	4	14	4	—	7	11
					6	14	6	—	9	11
Rogna				equina	2	10	3	—	—	13
				ovina	33	5617	859	9	—	6467
				caprina	2	12	20	12	—	20
					37	5639	882	21	—	6500
Barbone dei bufali				—	—	—	—	—	—	—
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				ovina	—	4166	—	46	—	4120
				caprina	—	132	—	127	—	5
					—	4298	—	173	—	4125
Vaiuolo ovino e bovino				ovina	—	19	—	—	—	19

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 14 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e delle Camere di commercio di Genova, Napoli, Palermo, Messina e Venezia, e tenuto conto delle informazioni di cui tratta l'articolo sopra citato;

Delibera:

Sono approvati i noli massimi indicati nella seguente tabella, pel trasporto degli emigranti dal 1° maggio al 31 agosto 1911.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA.

PIROSCAFI	Stati Uniti			Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
	Nuova York	Boston	Nuova Orleans		
Re Vittorio	—	—	—	200	215
Regina Elena	—	—	—	200	215
Principe Umberto	—	—	—	200	215
Duca di Genova	210	210	235	—	—
Duca di Aosta	210	210	235	—	—
Duca degli Abruzzi	210	210	235	—	—
Umbria	—	—	—	189	201
Sicilia	—	—	—	189	201
Sardegna	—	—	—	189	201
Liguria	200	200	225	189	201
Lombardia	200	200	225	189	201
Lazio	195	195	220	184	196
Sannio	195	195	220	184	196

LA VELOCE.

PIROSCAFI	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)	Centro America (1)
	Nuova York Boston e Filadelfia	Nuova Orleans			
America	210	235	200	215	200
Oceania	210	235	200	215	200
Europa	200	225	189	201	200
Italia	200	225	189	201	200
Brasile	200	225	189	201	200
Argentina	200	225	189	201	200
Savoia	200	225	189	201	200
Città di Milano	178	203	167	181	195
Città di Torino	178	203	167	181	195

(1) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla e Puerto Limon. Per la destinazione di Colon: L. 205 pei piroscafi *America, Oceania, Europa, Italia, Brasile, Argentina* e *Savoia*, e L. 200 pei piroscafi *Città di Milano* e *Città di Torino*.

LLOYD ITALIANO.

PIROSCAFI	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
	Nuova York	Nuova Orleans		
Principessa Mafalda	—	—	210	225
Mendoza	200	225	189	201
Cordova	200	225	189	201
Indiana	200	225	189	201
Luisiana	200	225	189	201
Virginia	200	225	189	201
Florida	200	225	189	201

ITALIA.

PIROSCAFI	Stati Uniti		Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
	Nuova York e Filadelfia	Nuova Orleans		
Ancona	210	235	200	215
Verona	210	235	200	215
Taormina	210	235	200	215
Siena	195	220	184	196
Bologna	195	220	184	196
Ravenna	190	215	179	186
Toscana	190	215	179	186

LLOYD SABAUDO.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Tomaso di Savoia	210	200	215
Principe di Udine	210	200	215
Re d'Italia	200	189	201
Principe di Piemonte	200	189	201
Regina d'Italia	200	189	201

NORDDEUTSCHER LLOYD.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)
Berlin	210
Kaiser Wilhelm der Grosse	200
Königin Luise	200
König Albert	200
Prinzess Irene	200
Barbarossa	200
Friedrich der Grosse	200
Neckar	195

HAMBURG-AMERIKA LINIE.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Deutschland	200	—	—
Moltke	200	189	201
Hamburg	200	189	201
Cincinnati	200	—	—
Batavia	175	165	176

WHITE STAR LINE.

PIROSCAFI	Stati Uniti	
	Nuova York	Boston
Cedric	200	—
Cretic	200	—
Celtic	—	200
Romanic	—	200
Canopic	—	200

CYP. FABRE & C.IE.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)
Sant'Anna	200
Venezia	200
Madonna	200
Germania	195
Roma	195

ANCHOR LINE.

PIROSCAFI	Stati Uniti	
	Nuova York	Nuova Orleans
Italia	185	210
Perugia	178	205
Calabria	178	205

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE TRANSPORTS MARITIMES À VAPEUR

PIROSCAFI	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Paranà	184	196
Plata	184	196
Pampa	184	196
Formosa	184	196
Italie	169	176
Algérie	169	176
France	169	176

COMPAGNIA TRANSATLANTICA DI BARCELLONA.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)	Centro America
Manuel Calvo	175	181	190 (1)
Antonio Lopez	175	181	190 (1)

(1) Dall'Italia per Puerto Rico. Il nolo è fissato in L. 195 per Puerto Limon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra; in L. 200 per Colon; in L. 220 per Habana, e in L. 240 per Vera Cruz, con immediato trasbordo ad Habana.

LA LIGURE-BRASILIANA.

PIROSCAFI	Brasile (Rio de Janeiro e Santos)	Plata (Montevideo e Buenos Aires)
Re Umberto	171	173
Rio Amazonas	169	171
Minas	169	171

SICULO-AMERICANA.

PIROSCAFI	Stati Uniti (Nuova York)
San Giorgio	200
San Giovanni	195

THOMSON LINE.

PIROSCAFO	Nord America (Portland-Maine e Quebec)
Tortona	190

COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

PIROSCAFI	Stati Uniti (da Modane a Nuova York, via Havre) (1)
La Provence	200
La Lorraine	200
La Savoie	200
La Touraine	195
Chicago	195

(1) Sotto l'osservanza delle norme speciali stabilite per la *Compagnie Générale Transatlantique.*

Roma, addì 8 aprile 1911.

Il Commissario generale
DI FRATTA.

MINISTERO DELLA MARINA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 19 gennaio 1911:

Viotti Giovanni Battista, vice ammiraglio, collocato nella posizione di servizio ausiliario a datare dal 16 febbraio 1911, ed inscritto nella riserva navale, nominato cavaliere di gran croce nell'Ordine della Corona d'Italia.

Ghiggini Simone, operaio della R. marina — Sarbia Giovanni, id. — Balletti Giovanni, id. — Buonocore Vincenzo, id., nominati, in seguito ad esame di concorso, capi tecnici di 3ª classe, categoria carpentieri, delle Direzioni delle costruzioni navali, a decorrere dal 1° febbraio 1911.

Fasella Ettore capitano di vascello, incaricato della reggenza di una divisione del Ministero della marina, a decorrere dal 28 gennaio 1911.

Pini Pino, capitano di vascello, esonerato dalla reggenza predetta, con la stessa data.

Aubry Augusto, vice ammiraglio, esonerato dalla carica di vice presidente del Consiglio superiore di marina, a decorrere dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 26 gennaio 1911:

Esposito Pietro, tenente del corpo R. equipaggi, categoria operai, promosso capitano, a decorrere dal 1° febbraio 1911.

Perris Antonio, aiuto contabile di 1ª classe, collocato, d'autorità, in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 29 gennaio 1911:

De Orestis di Castelnuovo Alberto, vice ammiraglio, collocato nella posizione di servizio ausiliario a datare dal 16 febbraio 1911, ed inscritto nella riserva navale, nominato cavaliere di gran croce nell'Ordine della Corona d'Italia.

Con R. decreto del 2 febbraio 1911:

Dellarossa Ugo, dottore in medicina e chirurgia — Varriale Raffaele, id., — Li Causi Gaetano, id. — Andrenelli Benedetto, id., nominati tenenti medici nella R. marina, a decorrere dal 16 febbraio 1911.

Di Loreto Ottavio, dottore in medicina e chirurgia — Petraccone Pasquale, id. — Costa Alfredo, id. — Mulè Calogero, id. — Lorenzini Dante, id. — Tucci Errico, id., nominati tenenti medici nella R. marina, a decorrere dal 16 febbraio 1911.

Bossone Antonio, primo macchinista nel corpo R. equipaggi — Bosi Amleto, id. — Pittaluga Giovanni Battista, id. — Pedrini Enea, id. — Biason Gaspare, id. — Giani Egisto, id. — Poterti Francescantonio, id. — Festa Guglielmo, id., nominati sottotenenti macchinisti nella R. marina, a decorrere dal 16 febbraio 1911.

Con R. decreto del 5 febbraio 1911:

Betteloni Vittorio, sottotenente di vascello, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio effettivo dal 16 febbraio 1911.

Giuffrè Giuseppe, primo macchinista nel corpo R. equipaggi — Fossati Giovanni Battista, id., nominati sottotenenti macchinisti, con riserva di anzianità, a decorrere dal 16 febbraio 1911.

Con decreto Ministeriale del 4 gennaio 1911:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per la nomina a capo tecnico di 3ª classe, categoria carpentieri, delle Direzioni delle costruzioni navali:

Ghiggini Simone — Sarbia Giovanni — Balletti Giovanni — Buonocore Vincenzo — Di Franco Orazio — Cigliola Francesco.

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1911:

Montecchi Leone Arturo, capo sezione di 2ª classe nel personale del Ministero, promosso (turno merito) capo sezione di 1ª classe, a decorrere dal 16 gennaio 1911.

Chiarini Carlo, primo segretario di 2ª classe id., promosso primo segretario di 1ª classe id.

Prisco Luigi, segretario di 2ª classe id., promosso segretario di 1ª classe id.

Pallotta Perfetto, archivista di 2ª classe id., promosso archivista di 1ª classe id.

Pelosio Carlo, applicato di 2ª classe id., promosso applicato di 1ª classe id.

Cimato Paolo, applicato di 3ª classe id., promosso applicato di 2ª classe id.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Comunicato.

Con decreto del 12 aprile 1911, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Udine, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nei comuni di Pocenia e Palmanova.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Capitecnici d'artiglieria e genio.

Con R. decreto del 2 febbraio 1911:

Pautassi Gio. Battista, primo capotecnico di 1ª classe — De Righi dott. Enrico, id. id. 1ª id. — Cappa cav. Giuseppe, id. id. 2ª id. — Allasia cav. Costantino, id. id. 2ª id. — Salerno Giuseppe, capotecnico di 1ª id. — Nava Costanzo, id. 1ª id. — Iannone Giovanni, id. 2ª id. — Trozzi Riccardo, id. 3ª id. — Donadono Michele, id. 3ª id., rientrano in ruolo.

Con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1911:

Orengo Luigi, primo capotecnico di 2ª classe — Donini cav. Adamo, id. id. 2ª id., promossi primi capitecnici di 1ª classe.

Moschini Ettore, capotecnico di 2ª classe — Vigevani Leandro, id. 2ª id., promossi capitecnici di 1ª id.

Leggiadro Nestore, capotecnico di 3ª classe — Broglio Ottavio, id. 3ª id. — Mirabelli Luigi, id. 3ª id., promossi capotecnici di 2ª id.

Disegnatori tecnici.

Con R. decreto del 26 gennaio 1911:

Avalle cav. Vincenzo, disegnatore tecnico capo di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio e per età, con decorrenza 1° febbraio 1911.

Con R. decreto del 29 gennaio 1911:

Barbarisi Giuseppe, disegnatore tecnico di 1ª classe — Quintavalla Nino, id. id. 1ª id. — Pazzini Vittorio, id. id. 1ª id., promossi disegnatori tecnici capi di 3ª classe.

Con R. decreto del 2 febbraio 1911:

Quintavalla Nino, disegnatore tecnico capo di 3ª classe — Pazzini Vittorio, id. id. 3ª id. — Merolle Michelangelo, disegnatore tecnico di 1ª id. — Migliavacca Gaetano, id id. 1ª id. — Biga di Bioglio Vittorio, id. id. 1ª id. — Lanza Innocente, id. id. 1ª id., collocati fuori ruolo.

Colini Andrea, disegnatore capo di 3ª id. — Volpi Giacomo, id. id. 3ª id. — Brandimarte Icare, disegnatore tecnico di 1ª id. — Fiorani Luigi, id. id. 1ª id. — Artale Amabile, id. id. 1ª id. — Giorgis Secondo, id. id. 1ª id. — Codebò Alessandro, id. id. 2ª id. — Tomasetta Tiberio, id. id. 2ª id. — Villa Ettore, id. id. 2ª id. — Mamberti Giov. Battista, id. id. 2ª id., rientrano in ruolo.

Con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1911:

Bruno Lorenzo, disegnatore tecnico capo di 2ª classe, promosso disegnatore tecnico capo di 1ª id.

Pons-Salabelle Alessandro, id. id. 3ª id. — Lecito-Bari cav. Giuseppe, id. id. 3ª id., promossi disegnatori tecnici capi di 2ª id.

Merolle Michelangelo, disegnatore tecnico di 2ª id. — Migliavacca Gaetano, id. id. 2ª id. — Biga di Bioglio Vittorio, id. id. 2ª id. — Lanza Innocente, id. id. 2ª id., promossi disegnatori tecnici di 1ª id.

Applicati delle amministrazioni dipendenti.

Con R. decreto del 28 luglio 1910:

Il capo operaio e gli operai scritturali dell'Istituto geografico e farmacia centrale militare sotto indicati, sono nominati applicati di 5ª classe delle Amministrazioni militari dipendenti, con l'assegno personale annuo, non calcolabile agli effetti della pensione. Nel relativo ruolo seguiranno l'applicato Bonuomo Alessandro.

Doni Gaetano — Barbieri Adolfo — Gaviraghi Carlo — Giriodi Vincenzo — Bo Giov. Battista.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0/0, cioè: n. 149,238 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 15-14, al nome di Mori *Viscardo*, *Alessandro* ed *Egidio* fu Luigi, minori, sotto la tutela dell'avv. Mori Giovanni, domiciliati in San Daniele Ripa Po (Cremona) (libera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mori *Alberto-Viscardo*, *Alessandro-Rodolfo* ed *Egisto* fu Luigi, minori, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 434,018 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,334,849 del già consolidato 5 0[0), per L. 753, al nome di *Ravà Marta* di Maurizio, moglie di *Adolfo* Ravà, domiciliata in Roma, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Winter Martha* di Maurizio, moglie di Ravà *Adolfo-Marco* di *Vittore*, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0/0, n. 447,727 di L. 225, già 5 0[0 n. 1,330,644 di L. 300, al nome di Streri *Giuseppe* fu Giuseppe domiciliato in Corneto Tarquinia (Roma), con vincolo ipotecario per la cauzione dovuta dal titolare quale direttore delle Saline dello Stato, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Streri *Claudio-Giuseppe* fu Giuseppe, ecc., vero proprietario della rendita stessa

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 23 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 % cioè: n. 444,742 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,347,291 del soppresso consolidato 5 % di L. 15)

per L. 11.25 e quella n. 515,500 di L. 48.75 al nome dei signori Andreotti Ofelia, Libertà e Liberto di *Giovanni*, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Pisa, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Andreotti Ofelia, Libertà e Liberto di *Cesare*, minori, ecc., come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 23 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0[0: 1ª numero 116,753 di L. 63.75 col nome di *De Furia* Maria fu Gerolamo, minorenne, sotto l'amministrazione della madre *Franceschina* Albanese; 2ª numero 135,320 di L. 3.75 al nome di *De Furia* Marietta fu Girolamo, minore ecc. (il resto come sopra), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Di Furia* Maria o *Marietta* fu Girolamo, minorenne, sotto l'amministrazione della madre *Francescapaola* Albanese, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (3ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 0[0 cioè: n. 38,427 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 3 al nome di Mori *Viscardo, Alessandro* ed *Egidio* fu Luigi, minori, sotto la tutela del loro avo Mori Giovanni, domiciliati in San Daniele Ripa Po (Cremona), (libera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mori *Alberto-Viscardo, Alessandro-Rodolfo* ed *Egisto* fu Luigi, minori ecc., (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, il 22 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il sig. Ennio Gandolfo fu Giuseppe, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 433 ordinale, n. 140 di protocollo e n. 3 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Porto Maurizio, in data 8 febbraio 1906, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 10, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1905.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al predetto signor Gandolfo, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 23 marzo 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

La signora Maiorana Francesca di Gaetano in Lanzerotti ed altri, hanno denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 405 ordinale, n. 368 di protocollo e n. 2337 di posizione, rilasciata dalla Intendenza di finanza di Catania in data 22 maggio 1908, in seguito alla presentazione di n. 5 certificati della rendita complessiva di lire 1312.50 consolidato 3.75 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati ai signori Maiorana Francesca in Lanzerotti, Ricciotti Domenico e Lodico Marietta vedova Marasca i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 13 aprile 1911.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 14 aprile 1911, in L. 100.40.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinate d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

13 aprile 1911.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto* ...	103,98 94	102,11 44	102,93 16
3 1/2 % *netto* ..	103.88 79	102,13 79	102 89 19
3 % *lordo*	70.80 —	69,60 —	70,71 47

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSO al posto di professore di storia e delle belle arti nel R. Istituto di belle arti di Parma.

È aperto il concorso al posto di professore di storia delle belle arti nel R. Istituto di belle arti di Parma, con l'annuo stipendio di L. 3000.

L'eletto del concorso è nominato per un biennio, trascorso il quale tempo può essere confermato stabilmente.

Le domande d'ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1, dovranno essere consegnate personalmente, o fatte pervenire in piego raccomandato al Ministero dell'istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del giorno 15 maggio 1911.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita;

b) certificato di buona condotta;

c) certificato di penalità;

d) certificato di sana costituzione fisica, questi tre ultimi di data non anteriore a tre mesi da quella del presente avviso.

Ciascun concorrente deve poi avvalorare la sua domanda con titoli, (documenti di studio e d'insegnamento, pubblicazioni ecc.), atti a dimostrare la sua abilità all'insegnamento della storia del l'arte.

Anche i titoli debbono pervenire al Ministero entro il giorno 15 maggio 1911.

Dei titoli e delle pubblicazioni che si inviano, è da unire alla domanda un preciso elenco, in doppio esemplare, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

Roma, 31 marzo 1911.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'intervento della Spagna al Marocco, per le potenze firmatarie dell'atto di Algesiras, pare scongiurato. La Francia e la Spagna che preparavano la spedizione, la avevano subordinata al caso che gli interessi degli europei a Fez la reclamassero. Però le notizie sulla situazione marocchina essendo migliorate si può senza altro ritenere messa da parte l'idea dell'intervento. In questo senso parlano i giornali francesi ed inglesi, i quali aggiungono che l'Inghilterra aveva pienamente approvato il piano per l'eventualità dell'intervento concertato tra la Francia e la Spagna, piano, concludono, che può sempre attivarsi se le notizie ritornassero a prendere cattiva piega per gli interesse europei al Marocco.

***

Della rivolta albanese, nulla accennando ad una mutazione della situazione, non possiamo se non registrare la cronaca delle guerriglie che a seconda delle fonti donde proviene è tendenziosa per gli insorti o per i turchi.

Da Salonicco telegrafano:

Si conferma che le truppe comandate dal colonnello Mouheddin bey, che avanzano verso Hotit, hanno respinto tutti i nuovi attacchi degli arnauti.

Le truppe che operano nel territorio di Kastrati si sono congiunte con le truppe di Touzi ed avanzano insieme contro gli arnauti che sono stati respinti con perdite rilevanti.

*** La polizia ha arrestato tre capi di bande bulgare che portavano ognuno tre revolvers e, a quanto si dice, anche bombe di dinamite.

I bulgari per sottrarsi all'arresto tirarono contro gli agenti che risposero ferendone uno. Finalmente poterono essere tutti arrestati.

Le comunicazioni tra Touzi e Scutari sono sempre interrotte.

*** Corre voce che gli albanesi ribellatisi usino contro le truppe turche bombe che sarebbero state loro fornite dalle bande bulgare.

Da Cettigne si hanno queste notizie:

I giornali pubblicano un'informazione da Costantinopoli, secondo la quale il *memorandum* inviato dal Montenegro alle grandi potenze avrebbe scopi tendenziosi e costituirebbe un'intrusione negli affari interni della Turchia. Tali asserzioni sono prive di fondamento. Il Montenegro nel suo *memorandum* non reclama affatto che la Turchia esenti gli albanesi dall'obbligo del servizio militare; ma si lagna soltanto della incresciosa situazione che esiste nelle vicinanze della sua frontiera e richiama l'attenzione delle potenze sui pericoli che ne risultano per la pace.

Tutti gli sforzi del Montenegro per mantenere la pace sono resi inutili a causa dell'agitazione alla frontiera dell'est. Il Montenegro prega anche le grandi potenze di intervenire presso la Porta perchè ristabilisca l'ordine alla frontiera ed adempia così ai suoi doveri internazionali.

***

Destano penosa impressione nei circoli politici delle potenze protettrici per Creta le seguenti notizie da Atene che accennano al rincrudelire delle rappresaglie turche contro i greci.

Le notizie da Smirne segnalano una recrudescenza del boicottaggio contro i greci.

I turchi fanno la guardia dinanzi ai negozi dei sudditi elleni per impedire i traffici e la spedizione delle merci.

Le Compagnie di navigazione Panellenica e Pantaleon hanno abbandonata la linea di Smirne.

I rimorchiatori e gli operai greci del porto sono immobilizzati.

La situazione è anche peggiore nell'interno dell'Anatolia, ove i turchi commettono atti di vandalismo. A Nymphe i turchi, dopo aver bruciato col petrolio un oliveto di un greco, hanno abbattuto gli alberi e hanno distrutte le vigne appartenenti ad altri greci. Essi rifiutano a questi ultimi le provvigioni e boicottano perfino quelli che restituiscono il saluto ai greci.

La stampa turca incoraggia gli agitatori ad applicare rigorosamente le prescrizioni pel boicottaggio contenute nei manifesti che il Comitato pubblica ogni giorno.

La situazione dei medici greci a Cassaba, Maguessa, Dehizlise, Boydoites è divenuta impossibile.

La impassibilità delle autorità superiori sembra quasi una complicità. Le autorità dipendenti ritengono la situazione assai grave in seguito all'esasperazione delle numerose popolazioni greche.

Notizie da Smirne completano le informazioni sui deplorevoli incidenti avvenuti in seguito all'attacco contro gli uffici di giornali greci a scopo di boicottaggio.

***

Le notizie dallo Yemen, di fonte ufficiosa, segnano un sensibile miglioramento della situazione.

In proposito da Costantinopoli, 13, telegrafano:

Secondo un dispaccio del comandante supremo della spedizione nello Yemen la seconda colonna di truppe che proveniva da Tanaa è entrata a Sanaa. La calma è ristabilita nella regione a sud di Sanaa.

I giornali turchi, in base ad informazioni fornite dal Ministero dell'interno, smentiscono la notizia di una grave sconfitta subita dalle truppe turche nello Yemen.

***

Dopo le prime trattative di pace abortite, i ribelli messicani, come è noto, avevano riprese le ostitità, che secondo la stampa locale, dovevano stavolta andare a fondo, a segno che il presidente Diaz, in previsione di sconfitta, si era assicurata la fuga.

Ma ora nuove notizie di pace giungono da Loredo del Texas.

Un dispaccio dal campo di Madeiro, presso Bustillos, dice che proposte di pace sono state sottoposte al capo rivoluzionario Madeiro da parte del negoziante Federico Moye, che si era recato a Messico e aveva conferito con Limantour e gli altri rappresentanti del Governo

Madeiro ha preso in considerazione le proposte ed ha poi consultato telegraficamente Gomez, capo della Giunta messicana a Washington, circa le basi da dare alla conclusione della pace.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Conte di Torino, accompagnato dal conte Di San Martino, si recò, ieri, in automobile, a Valle Giulia. Visitati l'Esposizione etnografica e tutti i locali dei padiglioni regionali, passò nel palazzo delle belle arti, trattenendosi poi a lungo nei padiglioni della Germania e dell'Inghilterra.

Ospiti augusti. — Iermattina giunsero a Milano, col diretto di Firenze, l'arciduca e l'arciduchessa Giuseppe d'Austria e discesero all'Hotel Milan.

Gli arciduchi si tratterranno a Milano fino a domenica prossima.

Cortesie internazionali. — S. E. Facta, testè insignito da S. M. il Re di Spagna della gran croce di cavaliere dell'Ordine Reale di Isabella la Cattolica, ha ricevuto, ieri, dalle mani di S. E. l'ambasciatore di Spagna, marchese Gonzalez de Olaneta, il diploma e le insegne dell'altissima onorificenza.

Arbitrato italo-svedese. — Il ministro degli esteri svedese e l'inviato italiano a Stoccolma hanno firmato ieri la convenzione di arbitrato italo-svedese.

Nella diplomazia. — Si ha da Parigi che il sig. De Gondrecourt, capo squadrone di cavalleria, direttore dei lavori delle scuole di applicazione di cavalleria, è destinato ad occupare il posto di *attachè* militare all'Ambasciata francese in Italia, in sostituzione del colonnello Jullian.

Gli ospiti ungheresi. — I deputati ungheresi ospiti di Roma continuano le loro gite per la città.

Ieri, accompagnati dagli onorevoli Cappelli, Gallenga e Ferraris Maggiorino e dal prof. Boni, i deputati ungheresi si recarono a visitare il Foro romano ed il Palatino.

Il prof. Boni illustrò le ultime scoperte archeologiche spiegando quale sia stato il concetto, che ha guidato i nuovi lavori, ed in qual modo si siano effettuati gli scavi.

I deputati ungheresi hanno manifestata tutta la loro ammirazione per le bellezze storiche e artistiche visitate.

Nel pomeriggio, alle 17, gli ospiti si recarono al Pantheon a rendere omaggio alle tombe dei Re d'Italia. Nel registro alla tomba di Vittorio Emanuele apposero tutti la loro firma e su quello alla tomba del Re Buono si firmò, a nome di tutti i suoi colleghi, il presidente von Berzeviczy.

Necrologio. — Ieri, ad Alessandria sua città natale, alla quale aveva dedicato tanta attività della operosa sua vita, è morto l'avvocato Giovanni Oddone senatore del Regno.

Laureatosi in giurisprudenza nell'Università torinese esercitò la professione fra i suoi concittadini che gli affidarono numerose cariche pubbliche. Fu per lunghi anni sindaco di Alessandria lasciando un'orma di riconoscenza e d'alta stima in quella civica amministrazione.

Eletto deputato del collegio di Alessandria tenne il mandato legislativo dal 1880 al 1892, militando sempre nelle file liberali tutto compreso di quell'alto sentimento di patria e libertà, che gli procurò l'onore dell'odio e dell'insidie dei reazionari, sui quali fu sempre vittorioso.

Nel 1892 venne nominato senatore del Regno.

L'Oddone nato nel 1830, era popolarissimo ad Alessandria, che riveriva il buon vecchio sempre operoso, alacre per il bene dei suoi concittadini.

Oggi ebbero luogo, in forma solenne, i funerali, che furono una sincera manifestazione di reverenza e rimpianto.

Per la salute pubblica. — Ad iniziativa della Direzione generale della sanità, sono principiati in Puglia corsi di conferenze intese a diffondere, con intenti assolutamente pratici, la miglior conoscenza delle norme igieniche, dimostrare la efficacia di queste per una valida prevenzione e difesa contro le malattie infettive, persuadere della necessità e della utilità del volenteroso concorso di tutti all'opera delle autorità sanitarie.

Di tali corsi sono stati incaricati il prof. E. Bertarelli, il professor Filippo Neri e il prof. Donato Ottolenghi, tutti particolarmente competenti in materia, già incaricato quest'ultimo di identico compito, con ottimi risultati, in Sardegna.

Le conferenze progettate sono state già iniziate e si vanno tenendo a Foggia, Cerignola, Altamura, ecc., con largo intervento di pubblico composto di ogni ordine di persone e che le segue con vivo interessamento.

Interessamento che è davvero meritato e che lascia bene sperare che l'iniziativa ottenga lo scopo pratico cui è diretta; la formazione, cioè, mediante la volgarizzazione e la diffusione dei principi igienici, di quella coscienza igienica che è il primo e più efficace elemento di vittoria nella difesa contro qualsiasi malattia infettiva.

Istituto internazionale d'agricoltura. — È uscito il « Bollettino di istituzioni economico-sociali » per il mese di marzo, edito dall'Istituto internazionale d'agricoltura (Roma, Villa Umberto I) sotto la direzione del prof. Giovanni Lorenzoni.

Gli articoli più interessanti della prima parte sono quelli concernenti le Casse rurali in Germania, la legislazione e l'intervento dello Stato in materia di organizzazioni agrarie nell'Impero Indo-Britannico, l'Associazione nello sfruttamento delle foreste in Francia e la nuova organizzazione di credito agricolo nei Paesi Bassi.

Nella seconda parte è notevole quanto concerne l'assicurazione contro le inondazioni in vari paesi e contro gli incendi in Danimarca, nonchè il testo del progetto di legge dell'on. Raineri sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agricolo in Italia.

Nella terza ed ultima parte, dedicata ai fatti e problemi interessanti l'economia agraria in generale, per noi italiani è di specialissimo interesse quanto si riferisce ai conflitti agrari e le cooperative dei braccianti in Romagna, secondo il rapporto della Commissione ministeriale d'inchiesta.

Navi estere. — La nave da guerra inglese *Desperate* è giunta a Brindisi da Corfù.

Marina militare. — La R. nave *Aretusa* è partita da Aden per Massaua.

Marina mercantile. — Il *Taormina* della Società Italia è giunto a New York. — Il *Princice di Udine* del Lloyd Sabaudo è giunto a Buenos Aires. — Il *Duca degli Abruzzi* della N. G. I., ha transitato da Capo Sperone per Napoli e Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUENOS AIRES, 13. — Un violento uragano misto a pioggia si è scatenato su parecchi quartieri della città, che sono stati inondati. Alcuni muri e tettoie sono crollati.

Vi sono due morti ed una cinquantina di feriti. I danni sono gravi.

MESSICO, 13. — Il ciclone ha devastato ieri alcune regioni nel Canzas e nel Missuri. Vi sono tredici morti e gran numero di feriti. Due villaggi sono rimasti distrutti.

EPERNAY, 13. — La notte è trascorsa in una calma relativa; tuttavia le truppe dovettero inseguire fino alla mattina gruppi di dimostranti, che si formavano nella regione.

A Merey i vignaiuoli si rifugiarono su alture inaccessibili alla cavalleria, e la fanteria dovette circondarli e caricarli parecchie volte.

L'autorità giudiziaria di Reims ha arrestato stamane ad Ay, senza incontrare resistenza, una ventina di capi della rivolta, indiziati di avere preso parte al saccheggio.

Le case incendiate ad Ay vanno lentamente incenerendosi.

Stamane le vie sono piene di vino e di cocci di bottiglie e alcuni muri sono rovinati.

La maggior parte dei parlamentari della Marna sono arrivati ad Epernay per conferire colla Federazione viticola.

REIMS, 13. — I vignaiuoli che hanno saccheggiato stamane il deposito di Vinay hanno sfondato a colpi di ascia cinquecento botti di vino e cinquanta tini. Il proprietario aveva offerto invano una somma di danaro ai dimostranti, perchè non si abbandonassero ad alcuna devastazione.

L'agitazione stamane è meno viva ad Epernay, ma a Venteuil i vignaiuoli sono padroni del villaggio, che è barricato. Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche sono tagliate. Le truppe cercano invano di penetrare nel villaggio.

BAR-SUR-AUBE, 13. — Il Comitato centrale dei vignaiuoli ha fatto pubblicare stamane a suon di tamburo un appello raccomandante alla popolazione di mantenersi calma e di non compromettere la causa dei vignaiuoli, che è sulla buona via e rendere inutile l'intervento della truppa.

BUKAREST, 13. — La Camera dei deputati ha esaurito la discussione del bilancio, che ha approvato, ed ha pure approvato il progetto di legge che fissa il contingente dell'esercito.

REIMS, 13. — Nel timore di una discesa dei vignaiuoli su Reims, i dintorni sono sorvegliati militarmente. Alcuni negozianti, temendo il saccheggio dei loro depositi, hanno fatto trasportare una parte della loro merce nelle stazioni vicine a Reims. Bande di vignaiuoli continuano la loro marcia nei boschi. È segnalato il loro passaggio a Germain, a Vertus ed a Avize. In quest'ultima località essi hanno messo a sacco un deposito.

REIMS, 13. — Una quarantina di arresti sono stati operati in giornata nei vigneti.

Ventiquattro arrestati si trovano presentemente nelle carceri di Reims e sono stati sottoposti nel pomeriggio ad interrogatori. Fra gli arrestati si trovano i due promotori dei disordini Jobris e Moreau d'Orquigny.

Jobris ha riconosciuto di essere stato uno degli organizzatori dei saccheggi commessi ieri ad Ay.

Nelle tasche degli arrestati si sono trovati numerosi oggetti, tra cui i premi che le case di commercio dello Champagna danno ai clienti.

Si trovarono pure spille, quadri e orologi, rubati nella case saccheggiate.

L'autorità giudiziaria di Reims ha chiesto al Ministero degli interni una vettura cellulare per trasferire a Chalons i colpevoli di delitto comune, onde fare posto agli altri arrestati.

BELGRADO, 13. — *Scupstina.* — Si approva il bilancio per il 1911

SCUTARI, 13. — Le comunicazioni con l'ufficio telegrafico di Nastrati, interrotte per poche, ore sono state ristabilite.

Il colonnello Mouhiddin ha occupato le montagne a sud di Hotit.

COSTANTINOPOLI, 13. — Il ministro delle finanze Rifaat pascià e il ministro di Bulgaria Saratow hanno firmato il protocollo che sanziona gli accordi circa il servizio delle relazioni reciproche dei corpi di guardia alla frontiera, elaborato a Sofia.

Tale accordo ha per scopo di prevenire gli incidenti di frontiera

EPERNAY, 13. — I parlamentari giunti stamane si sono recati nel pomeriggio ad Ay a visitare le case incendiate e saccheggiate. Il sindaco ha spiegato loro che il municipio si era dimesso soltanto in seguito a pressioni dei vignaiuoli ed ha accompagnato quindi i parlamentari nella loro visita.

La vista del disastro ha strappato grida di indignazione ai senatori ed ai deputati che hanno espresso alle vittime degli atti vandalici le loro condoglianze.

Terminata la visita il sindaco ha annunziato ai parlamentari che il Consiglio municipale ritirava le dimissioni.

EPERNAY, 13. — A Venteuil i vignaiuoli hanno tenuto una riunione al cui termine è stato approvato un violentissimo ordine del giorno, il quale dice che i vignaiuoli, ritenendo gli eccessi commessi negli ultimi giorni come necessari, intendevano tutti di assumerne la responsabilità o che si opporrebbero energicamente a che tale responsabilità venisse addossata soltanto ad alcuni di loro.

EPERNAY, 13. — In seguito ad un colloquio tra i membri del Parlamento e i rappresentanti dei vignaiuoli è stato pubblicato un manifesto che commenta la discussione di ieri alla Camera dei deputati e raccomanda l'ordine e la legalità.

I membri del Parlamento che ora si trovano ad Ay hanno aperto un'inchiesta sugli avvenimenti.

REIMS, 13. – Si calcola che il numero delle bottiglie di vino infrante ieri ad Ay superi 5 o 6 milioni.

PARIGI, 13. — *Senato.* — Si approva il progetto, già approvato dalla Camera, per la impostazione in cantiere, entro il corrente anno, di due nuove corazzate.

EPERNAY, 13. — In seguito alla riunione tenuta stamane coi parlamentari la federazione dei sindacati viticoli ha fatto affiggere il seguente manifesto in tutti i vigneti della Marna:

« Vignaioli!

« Dopo una lunga intervista coi rappresentanti della Marna, in seguito al voto di ieri della Camera dei deputati che infirma e migliora il voto del Senato, il Consiglio federale ritiene che i vignaioli della Champagne possono attendere nell'ordine e nella legalità, come è stato deciso dai presidenti di 102 sindacati, la deliberazione del Consiglio di Stato dinanzi al quale tornerà la questione della delimitazione della regione della Champagne. Si invitano perciò le autorità municipali e gli eletti che avessero dato le dimissioni a ritirarle e coloro che sono sul punto di darle a rimanere in carica.

« *Il Consiglio federale* ».

EPERNAY, 13. — La presidenza della Federazione dei vignaioli pubblica una Nota con la quale riprova energicamente a nome della Federazione gli atti delittuosi commessi e chiede la punizione dei loro autori.

La Nota fa rilevare che nella riunione tenuta ad Ay, che prece-

dette i disordini, il presidente della Federazione si oppose a qualsiasi dimostrazione anche pacifica, ma la dimostrazione fu tenuta ugualmente.

EPERNAY, 14. — Le ronde eseguite al cader della notte dalle pattuglie del 76° reggimento non hanno condotto ad alcun arresto.

I vignaiuoli venuti ad Epernay sono ritornati ai loro paesi.

Le autorità hanno preso severe misure per mettere al più presto in istato di arresto due dei principali istigatori dell'agitazione, certi Lagache e Dubois, membri del sindacato di Venteuil contro i quali sono stati spiccati i mandati d'arresto.

Numerosi rinforzi sono stati inviati a Venteuil per cooperare alle operazioni giudiziarie.

Una numerosa delegazione di vignaiuoli si è recata presso il sottoprefetto per pregarlo di rimettere in libertà gli arrestati.

Nepoty ha risposto che a lui non spetta di prendere tale misura e li ha consigliati a rivolgersi ai deputati e senatori della regione. Questi, consultati pel tramite del senatore Vallé, hanno inviato una lettera al procuratore della Repubblica al quale chiedono di esaminare con benevolenza il caso dei vignaiuoli.

La situazione è ancora molto agitata nella maggior parte dei Comuni, ma finora vi sono tutte le ragioni per credere che non si verificheranno nuovi incidenti.

EPERNAY, 14. — Un dimostrante arrestato durante le cariche dell'altro ieri è stato condannato a dieci giorni di prigione dal tribunale correzionale.

Stamane si procederà all'arresto di Dubois e Lagache a Venteuil

CETTIGNE, 14. — In seguito all'interruzione delle comunicazioni tra Tuzi e Scutari, le truppe ottomane delle due località non hanno potuto ancora congiungersi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

13 aprile 1911.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	752.96.
Termometro centigrado al nord	14.6.
Tensione del vapore, in mm.	6.15.
Umidità relativa a mezzodì	49.
Vento a mezzodì	SW.
Velocità in km.	13.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 nuvoloso.
Termometro centigrado	massimo 16.0. minimo 5 0.
Pioggia, in mm.	—

13 aprile 1911.

In Europa: pressione massima di 773 sulla Gran Bretagna, minima di 748 sul Mar Bianco.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora salito sulle isole, ridisceso altrove, fino a 10 mm. in Piemonte; temperatura generalmente aumentata.

Barometro: massimo a 761 sulle isole, minimo a 755 sul Veneto.

Probabilità: venti moderati e qua e là forti, settentrionali sull'alta Italia; intorno a ponente altrove; cielo generalmente vario; mare alquanto agitato.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 13 aprile 1911.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	1/2 coperto	mosso	14 1	8 5
Genova	coperto	legg. mosso	15 3	10 0
Spezia	1/2 coperto	calmo	16 2	7 0
Cuneo	1/4 coperto	—	17 1	5 2
Torino	1/4 coperto	—	13 4	5 3
Alessandria	sereno	—	19 1	5 8
Novara	sereno	—	18 2	6 4
Domodossola	sereno	—	18 6	4 6
Pavia	1/4 coperto	—	18 0	6 8
Milano	sereno	—	18 0	6 8
Como	sereno	—	17 0	4 5
Sandrio	—	—	—	—
Bergamo	1/4 coperto	—	13 0	7 0
Brescia	sereno	—	14 6	5 8
Cremona	sereno	—	15 8	7 0
Mantova	sereno	—	14 6	7 0
Verona	sereno		16 4	6 3
Belluno	sereno		13 6	4 1
Udine	sereno	—	14 4	7 6
Treviso	sereno		15 0	6 3
Venezia	nebbioso	calmo	13 5	7 0
Padova	sereno	—	15 0	5 8
Rovigo	sereno	—	15 6	6 3
Piacenza	1/4 coperto	—	15 6	7 4
Parma	1/2 coperto	—	16 0	5 5
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	15 0	7 4
Modena	3/4 coperto	—	14 9	6 9
Ferrara	3/4 coperto	—	14 4	6 2
Bologna	1/2 coperto	—	14 2	8 1
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	coperto	—	11 8	2 7
Pesaro	coperto	legg. mosso	13 4	6 6
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	14 0	10 8
Urbino	coperto	—	13 3	5 3
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	1/4 coperto	—	12 0	5 6
Perugia	coperto	—	11 2	2 5
Camerino	coperto	—	9 5	3 0
Lucca	coperto	—	14 9	7 0
Pisa	coperto	—	16 2	5 1
Livorno	coperto	agitato	14 9	6 8
Firenze	coperto	—	16 5	5 0
Arezzo	coperto	—	14 2	5 0
Siena	3/4 coperto	—	13 8	4 1
Grosseto	coperto	—	15 6	2 1
Roma	sereno	—	15 0	5 0
Teramo	1/2 coperto	—	11 0	5 7
Chieti	coperto	—	10 6	4 4
Aquila	3/4 coperto	—	9 9	1 8
Agnone	sereno	—	7 7	0 0
Foggia	sereno	—	13 1	2 8
Bari	sereno	calmo	12 8	4 8
Lecce	sereno		14 0	3 1
Caserta	coperto		13 8	5 7
Napoli	sereno	calmo	13 3	7 4
Benevento	1/4 coperto	—	13 5	1 0
Avellino	3/4 coperto	—	9 3	3 6
Caggiano		—	—	—
Potenza	3/4 coperto	—	6 0	1 1
Cosenza	3/4 coperto	—	13 5	3 5
Tiriolo	coperto	—	12 0	3 1
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	—	—	—	—
Palermo	sereno	legg. mosso	16 4	4 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	1[illegible] 8	8 8
Caltanissetta	sereno	—	11 0	6 0
Messina	sereno	calmo	16 2	9 0
Catania	sereno	calmo	14 9	6 2
Siracusa	sereno	calmo	15 6	5 4
Cagliari	sereno	legg. mosso	16 0	7 0
Sassari	sereno	—	15 8	5 9

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*